Appendice B

STATUTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSc. 4

** Inviati dalla Regione Umbria e acquisiti al protocollo di questa Sezione ai nn. 2205 del 30 agosto 2024 e 3266 del 20 novembre 2024*

Indice statuti

Università agraria di Bagnara	pag.	1
Comunanza agraria di Campi	pag.	13
Comunanza agraria di Ancarano	pag.	32
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Farnetta	pag.	51
Comunanza agraria di Cancellara	pag.	66
Comunanza agraria di Sant'Eraclio	pag.	87
Comunanza agraria di Savelli e Paganelli	pag.	98
Dominio collettivo di Schifanoia	pag.	118
Dominio collettivo di Alviano	pag.	135
Comunanza agraria di Grotti	pag.	155
Comunanza agraria di Pale	pag.	171
Comunanza agraria di Massa Martana	pag.	191
Dominio collettivo di Porchiano del Monte	pag.	200
Comunanza agraria di Buda	pag.	207
Comunanza agraria di Chiavano	pag.	217
Comunanza agraria di Civita	pag.	228
Comunanza agraria di Coronella	pag.	244
Comunanza agraria di Fogliano	pag.	256
Comunanza agraria di Giappiedi	pag.	274
Comunanza agraria di Logna	pag.	284
Comunanza agraria di Maltignano	pag.	303
Comunanza agraria di Manigi – Colmotino	pag.	313
Comunanza agraria di Onelli	pag.	329
Comunanza agraria di Ocosce	pag.	341

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comunanza agraria di Opagna	pag.	351
Comunanza agraria di Piandoli e Cerasola	pag.	362
Comunanza agraria di Poggioprimocaso	pag.	378
Comunanza agraria di Roccaporena	pag.	390
Comunanza agraria di San Giorgio	pag.	426
Comunanza agraria di Santa Trinità	pag.	442
Comunanza agraria di Serviglio Colle Santo Stefano	pag.	453
Comunanza agraria di Tazzo	pag.	464
Comunanza agraria di Villa San Silvestro	pag.	473
Comunanza agraria di Cimbano	pag.	491
Comunanza agraria di Petrignano del Lago	pag.	507
Comunanza agraria di Pescia di Castiglione del Lago	pag.	522
Comunanza agraria di Vaiano – Capanne	pag.	538
Comunanza agraria di Badia San Cristoforo	pag.	554
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua	pag.	568
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Acqua Santo Stefano	pag.	582
Comunanza agraria di Annifo	pag.	598
Comunanza agraria di Afrile	pag.	614
Comunanza agraria di Casale	pag.	632
Comunanza agraria di Casenove	pag.	650
Comunanza agraria di Cancelli	pag.	670
Comunanza agraria di Colfiorito	pag.	688
Comunanza agraria di Fondi	pag.	700
Comunanza agraria di Popola	pag.	734
Comunanza agraria di Roviglieto	pag.	750
Comunanza agraria di Scopoli	pag.	766
Comunanza agraria di Sostino	pag.	782
Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni	pag.	800
Comunanza agraria di Scandolaro	pag.	820

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comunanza agraria di Serra Bassa	pag.	836
Comunanza agraria di Verchiano e Roccafranca	pag.	854
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Cupigliolo	pag.	871
Università agraria di Montecchio	pag.	885
Comunanza agraria di Torri e Barattano	pag.	903
Comunanza agraria di Mezzanelli	pag.	922
Comunanza agraria di Colpetrazzo	pag.	938
Comunanza agraria di Viepri	pag.	954
Comunanza agraria di Acciano e Castiglioni	pag.	970
Università agraria di Boschetto - Gaifana – Colsantangelo	pag.	986
Università agraria di Colle, Ville, Santa Lucia, etc	pag.	1002
Comunanza agraria di Mosciano - Serre e Colle Croce	pag.	1021
Comunanza agraria di Schiagni	pag.	1037
Comunanza agraria di Agriano	pag.	1053
Comunanza agraria di Biselli	pag.	1065
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia Case Sparse	pag.	1084
Comunanza agraria di Castelluccio	pag.	1099
Comunanza agraria di Cortigno	pag.	1117
Comunanza agraria di Forsivo	pag.	1136
Comunanza agraria di Frascaro	pag.	1161
Comunanza agraria di Legogne	pag.	1187
Comunanza agraria di Nottoria	pag.	1213
Comunanza agraria di Ocricchio	pag.	1240
Comunanza agraria di San Marco	pag.	1259
Comunanza agraria di San Pellegrino	pag.	1277
Comunanza agraria di Serravalle – Casali	pag.	1304
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Mucciafora	pag.	1322
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Poggiodomo	pag.	1337

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo	pag.	1352
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Usigni	pag.	1397
Comunanza agraria di Abeto	pag.	1382
Comunanza agraria di Belforte	pag.	1398
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Castelvecchio	pag.	1414
Comunanza agraria di Collazzoni	pag.	1429
Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio	pag.	1445
Comunanza agraria di Montebufo	pag.	1461
Comunanza agraria di Poggio di Croce	pag.	1477
Comunanza agraria di Preci	pag.	1498
Comunanza agraria di Saccovescio	pag.	1512
Comunanza agraria di Todiano	pag.	1554
Università Comunanza delle Famiglie Campitello	pag.	1570
Consorzio Possidenti Isola Fossara	pag.	1587
Comunanza agraria di Monte San Vito	pag.	1605
Comunanza agraria di Ancaiano	pag.	1624
Comunanza agraria di Cese	pag.	1640
Comunanza agraria di Messenano	pag.	1658
Comunanza agraria di Poreta	pag.	1679
Comunanza agraria di S. Severo - Ocenelli - S. Gregorio - Rosselli - La Costa	pag.	1692
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bazzano superiore	pag.	1709
Comunanza agraria di Silvignano	pag.	1721
Comunanza agraria di Bovara	pag.	1735
Università agraria di Coste	pag.	1744
Comunanza agraria di Manciano	pag.	1757
Università agraria di Pigge	pag.	1775
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Portaria	pag.	1786
Comunanza agraria di Valle di Giove	pag.	1816

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo	pag.	1832
Dominio collettivo di Amelia	pag.	1846
Dominio collettivo di Foce	pag.	1862
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole (beni separati di Fornole)	pag.	1878
Dominio collettivo di Macchie	pag.	1893
Dominio collettivo di Sambucetole	pag.	1909
Dominio collettivo di Collicello	pag.	1925
Comunanza agraria di Buonacquisto	pag.	1941
Consorzio utenti usi civici Casteldilago	pag.	1972
Comunanza agraria di Civitella del Lago	pag.	1988
Comunanza agraria di Morre e Morruzze	pag.	2004
Comunanza agraria di Baschi	pag.	2022
Partecipanza agraria di Castel Viscardo e Viceno	pag.	2037
Amministrazione beni uso civico frazionisti Nicciano e frazionisti Loreno	pag.	2052
Consorzio possidenti di Rogoveto e Petano	pag.	2072
Dominio collettivo di Poggio di Guardea	pag.	2096
Dominio collettivo di Frattuccia	pag.	2125
Dominio collettivo di Guardea	pag.	2141
Dominio collettivo di Castel dell'Aquila	pag.	2159
Comunanza agraria di Montecchio	pag.	2175
Dominio collettivo di Tenaglie	pag.	2191
Comunanza agraria di Melezzole	pag.	2207
Dominio collettivo di Itieli	pag.	2223
Dominio collettivo di Taizzano	pag.	2237
Università agraria di Finocchieto	pag.	2253
Condominio degli usi civici di Vasciano	pag.	2269
Dominio collettivo di Piediluco	pag.	2285
Dominio collettivo di Poggiolavarino	pag.	2301

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - SC_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

Regione Umbria

SERIE GENERALE — PERUGIA - 11 maggio 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Foreste, economia e territorio montano

Statuto dell'Università agraria di Bagnara. (*Pubblicazione autorizzata con nota del dirigente di Servizio prot. n. 0091898 del 29 aprile 2016*).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

STATUTO

UNIVERSITA' AGRARIA DI BAGNARA

CAPO I

Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione .

L'Università Agraria di Bagnara, detta anche "Comananza", ha origine in data 8 marzo 1343 (*Universitatis Hominum Bagnariae*), come da atto di acquisto di pascoli e boschi , redatto nella Chiesa di Sant'Antonio , giuridicamente ricostituita nel 1896, in seguito all'approvazione del regolamento in data 15 marzo 1896 da parte degli utenti e in data 29 dicembre 1896 da parte della giunta provinciale amministrativa. Ha sede nella frazione di Bagnara, nel comune di Nocera Umbra.

È disciplinata dalle norme del presente Statuto approvato dall'Assemblea generale degli Utenti , dalla L. 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma dell'Università Agraria di Bagnara è composto da due ovali, quello interno ha al suo apice il viso di un Angelo che rappresenta il bene, in basso è invece un demone che rappresenta il male (supremazia del bene sul male) ; all'interno della cornice un giglio sormonta tre monti con una cavità (grotta) da cui ha origine un ruscello. L'ovale più esterno racchiude la sopracitata rappresentazione e la scritta "UNIVERSITATIS BAGNARIAE VIII MARTIUS MCCCXLIII" .
L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi .

Gli scopi dell' Università Agraria di Bagnara sono:

a) Curare gli interessi della collettività degli utenti , dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria ;
b) Provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare attività agrituristiche e faunistiche-ambientali , alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici ;
c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione ;
d) Promuovere , curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive , in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale , redatto in accordo con il competente organo regionale ;
e) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo , destinando le rendite alle spese di
- gestione ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- miglioramento del patrimonio;
- svolgimento delle iniziative atte a incrementare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali.

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

L'Amministrazione dell'Università Agraria di Bagnara favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o dei singoli operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi e portatori di alti valori culturali, ambientali e sociali.

L'Amministrazione potrà intervenire con la concessione di contributi, assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni, promosse dagli organismi di cui al precedente comma sempre che queste erogazioni siano controllate dall'amministrazione dell'ente e siano limitate nella misura in modo tale da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi.

Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e al miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, l'Università Agraria può riunirsi in Consorzi con altre Associazioni Agrarie.

Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Art. 6: Proventi.

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni della Università e in particolare dell'Amministrazione sono ricavate da:

a) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;

b) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, agli utenti, dei terreni seminativi non quotizzati per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi;

c) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione;

d) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti;

e) tassa sul bestiame, per la parte elevata oltre il numero indicato dal Regolamento d'uso;

f) tasse e concessioni per la raccolta funghi;

g) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (cave, energia alternativa, affitto locali, ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti.

Ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell'Ente, dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.

L'utente, che intenda ottenere in concessione in affitto il terreno, deve farne domanda all'Amministrazione, indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta. Qualora pervengano all'Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione delle strutture date loro in concessione.

All'Ente resta il diritto di pascolo sui terreni seminativi affittati.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti .

L'affitto dei pascoli esuberanti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli siano eccedenti - bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

Art. 9: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a norma di legge.

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi .

È vietata qualsiasi divisione degli utili, di ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi ricchezza dell'azienda.

CAPO II

Del patrimonio .

Art. 11: Patrimonio .

Il patrimonio dell'Università Agraria di Bagnara è quello indicato dall'inventario di cui all'art. 12.

Art. 12: Inventario .

È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all'Università Agraria, così come tutti i diritti, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato "Università Agraria di Bagnara".

Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catasto, da conservare agli atti dell'Università Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 13: Alienazioni .

L'Università Agraria di Bagnara non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a ampliamenti, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 12.

Tutte le alienazioni , affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dalle norme di legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri a parità di condizioni di parità.

CAPO III

Degli organi dell'Università

Art. 14: Organi dell'Università Agraria di Bagnara

Sono organi dell'Università Agraria:

a) l'Assemblea Generale degli Utenti ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

b) il Consiglio di Amministrazione .

c) il Presidente .Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite . Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato

Art. 15: Assemblea Generale degli Utenti .

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti , così come individuati dall'art. 42

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione , su proposta del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta

La convocazione può essere eseguita anche con mezzo elettronici, Sms, E-Mail da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine di cui al comma precedente

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione , da tenersi a distanza di almeno 1 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre a maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione

I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale della seduta

Art. 16: Compiti dell'Assemblea .

Sono di pertinenza dell'Assemblea :

- l'elezione del Presidente ;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 21 ;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche e integrazioni .
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita , cambio destinazione e usi) da inviare alla Regione Umbria;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti .
- la nomina dei Revisori dei Conti .
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private .
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici .

Art. 17: Il Consiglio di Amministrazione .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute, perdono i requisiti per essere eletti.

La dichiarazione di decadenza è effettuata dal Consiglio, o d'ufficio dal Presidente della Giunta Regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente;

- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti;

proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 18: Il Presidente.

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19: Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 20: Elettorato

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo, purché assumano cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia. I rappresentanti dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 42 del presente statuto, con esclusione di:

a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti;

b) «pensionati» e salariati dell'Ente;

c) coloro che hanno lite con l'Ente;

d) Hanno inoltre vigore, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della L. 23 aprile 1981 n. 154 e successive modifiche, circa i casi di ineleggibilità.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 21: Elezioni del Consiglio di Amministrazione.

Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente, con appositi atti, adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni;

b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere:

- un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio dell'Università Agraria;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente;

c) aggiornare la lista utenti;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;

e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali, con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

Art. 22: Modalità elettorali.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea.

La votazione avverrà sulla lista degli utenti, come stabilito dal comma 2 dell'art. 20, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere. Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella di Consigliere.

Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum del 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione indetta a distanza di un ora dalla conclusa della prima e si chiude entro 3 ore. In questo caso l'elezione è valida se ad esso partecipa almeno il 20% degli elettori.

Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.

La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni.
Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 23: Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 24: Votazioni.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni vengono votate a scrutinio segreto.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO V

Dell'amministrazione.

Art. 25: Responsabilità degli Amministratori.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 26: Segretario.

L'amministrazione ha di norma un Segretario, le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona estranea all'amministrazione.

Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata

Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle effettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a:

a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

b) disbrigo della corrispondenza;

c) compilazione dei ruoli;

d) tenuta degli atti di archivio degli accertamenti e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto;

e) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

f) esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 27: Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi per la mancata approvazione del bilancio e di previsione, del consuntivo e per grave pregiudizio apportato all'Ente.

In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, a cui spetta, tra l'altro, il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28: Deliberazioni.

La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e i nomi dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il risultato dei voti favorevoli e contrari ed ogni proposta.

I verbali così redatti sono sottoscritti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pubblicate all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni, trascorsi i quali l'atto diventa esecutivo.

In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli utenti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29: Contenzioso .

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI

Della finanza e contabilità .

Art. 30: Bilancio di previsione .

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31: Tesoriere .

L'amministrazione di avvale di un servizio di tesoreria o di cassa , disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi in sede al Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 32: Doveri del Tesoriere .

Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione dell'Università , nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, vale a dire, coincidendo quest'ultimo con l'anno solare, dal 31 dicembre.

Il Tesoriere deve rispondere dell'inesatto per l'esatto, eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i comuni.

Art. 33: Gestione del bilancio .

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati

- il giornale cronologico di cassa ;
- il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi ;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso ;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento .

Art. 34: Fondo di riserva .

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 35: Avanzo di amministrazione .

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi Coalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso e in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell' Ente.

Art. 36: Conto consuntivo .

Il conto consuntivo annuale è deliberato da l'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 37: Revisori dei conti .

I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti , con voto limitato a due soli candidati , scelti tra gli utenti, e a scrutinio segreto.

Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di Revisore è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti

Art. 38: Diritto di utenza .

Il diritto di utenza dà facoltà di : pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far un boniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori , che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 39: Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare l'Università.

Art. 40: Azione popolare .

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero all'Università Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 41: Estensione della disciplina .

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra, , legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità dell'Università Agraria in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti , alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici in

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto

Art. 42: Utenti .

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 39 i nuclei familiari residenti , con dimora e domicilio, in modo stabile per tutto l'anno, nelle frazioni di Bagnara ,Aggi e Colle Aprico da almeno cinque anni. Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia perché maggiorenne e componente della famiglia stessa.
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 29) L'utente che lascia il territorio dell'Ente, perde il diritto di utenza. Tale diritto è riacquistato nel caso in cui faccia ritorno nel territorio dell'Ente e dopo aver di nuovo fissato la residenza in esso per almeno un anno.

Ai fini e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non è sufficiente , per acquisire la qualifica di nucleo familiare-utente la mera attestazione dello stato di famiglia o se anche rilasciato dal Comune, essendo invece necessario dimostrare di abitare separatamente da altri nuclei. Spetta al Consiglio di Amministrazione la facoltà di verificare e decidere insindacabilmente circa la sussistenza di tale requisito

Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona.Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.

Art. 43: Lista degli utenti .

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizione o cancellazione presentate

La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44: Denuncia del bestiame .

Entro la prima quindicina di ottobre, gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45: Compilazione ruoli tassa pascolo .

Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Agrario può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente

Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e in quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile

Il sopra menzionato progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VIII

Delle contravvenzioni .

Art. 46: Operazioni vietate .

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive ;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;
- conversione del bosco di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozza e da sgamollo ;
- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali ;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo ;
- abbattimento di stoccionaie, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo ;
- raccolta di erbe, sirame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto,
- portata a strascico di fasci di legno lungo le strade
- È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non questo non sia stato raccolto e asportato dai campi

Art. 47: Ammende .

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 48: Accertamento infrazioni .

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale, con l'avvertimento che il Sindaco si intende sostituito dal Presidente dell'Università.

Art. 49: Contravventori .

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50: Rinvio .

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquanta articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali in quanto applicabili

Carlo Bertinelli - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007 n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 35100 Potenza

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024.Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

COMUNANZA AGRARIA

DI

CAPI di Norcia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

1ª MARCIANELLA
Marsciano (Perugia)

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di C A M P I ha sede in frazione di Campi del Comune di Norcia

È stata costituita per effetto della legge 4-8-1894 N. 397 e con deliberazione dei Capi-famiglia in data 26 aprile 1896, approvata dalla G.P.A. con provvedimento n. 18235 D.V.3 preso nella seduta del 15 ottobre 1896.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quello che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

7

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 2.

La Commissione ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione del bosco e il loro razionale governo, secondo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, secondo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

15 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in affitto, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di fogmatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla fida sul bestiame affidato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del complesso « passo » delle masserie dall'affitto delle cosidette « erbe morte » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita dei tagli dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mode-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

16 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
17 / 2332

sioni sopravvanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè il godimento di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuto nei limiti stabiliti dal D.L.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza se imposte agli Utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione tra gli Utenti del ricavato delle rendite predette sotto di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

(1) [illegible] - DITTA:

[illegible] DI CAMPI

Terreni pascolivi e boschivi in Mappa Campi-Campi vecchio-Ramacete della superficie complessiva di tavole 5981,23 pari ad Ett. [illegible].12.30-Redd. L.2005,[illegible]

[illegible] - COMUNANZA DI CAMPI

Terreni in Mappa Campi della superficie complessiva di tav.11.50 Redd. L.3,90.

[illegible] - COMUNANZA DI CAMPI
Focolari

Terreni in Mappa Ramacete della superficie di tav.[illegible] - Redd. L.170,34.-

[illegible] - DITTA:
COMUNANZA [illegible] DI CAMPI E ANCARANO

Terreni in Mappa Ancarano e S. Angelo della superficie di tav.3419,22-Redd.L.1174,[illegible]

[illegible] - [illegible] - POPOLAZIONE DI CAMPI

Casa di piani 1 e vani 1 - Via Graziosa -

(1) Indicare i vari beni di proprietà delle Comunanze (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE VARIANTI ED AGGIUNTE

Mappa Campi [illegible] - Redd. L. [illegible]

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 5.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di demanio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da tenersi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati dalle terre in suo possesso e alla redazione, quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catasto, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 6.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., consentita dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza delle terre della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti espressamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 5.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 10.

Tutte le alienazioni, allivellazioni e locazioni di beni, vendite di boschi od altre, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno diritto di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente la richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti la richiedano al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

20 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto e Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che siano da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. U. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

21 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe dovuto il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la amministrazione, convoca il Consiglio e lo presiede, sorveglia tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli utenti e degli allibrati, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete ed alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni su all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

22 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 3 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla C.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore consorziale della Consorteria. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà periodicamente affidato di regola allo stesso esattore, previo congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da assumersi alla G.E.A. Il tesoriere avrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 21.

Il Tesoriere deve mensilmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, considerando questi come l'ultimo solare, e deve rispondere dell'incasso per quanto riscosso i casi di inesigibilità dopo aver esperito gli atti esecutivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art. 22.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone alle quali vengono consegnate ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

24 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai prefetti con elezione

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, tra la franca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28

Le colture legnamiche foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 4 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegro di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 7 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

27 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
28 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Commissione tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono iscriversi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della commissione.

ART. 37

In qualunque epoca dell'anno i forestieri che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, limitandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Commissione per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

La decisione del Consiglio sarà comunicata agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia al Presidente della Commissione, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporre alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

29 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capriozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere frutte, siccomate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introdurrà nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

lire 10 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di furto ai danni della Comunanza.

ART. 46.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferro da taglio nei al abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 47.

Le contravvenzioni saranno accertate nelle forme degli agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Commanza.

ART. 48

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 49.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI CAMPI

Comune di Norcia

Il presente Statuto Regolamento Tipo venne letto ed approvato nell'assemblea generale dei capi-famiglia della Comunanza Agraria di Cam_
pi come da verbale n. 2 in data 29-9-1949.

Campi di Norcia 29 settembre 1949.

IL SEGRETARIO
(Amici Camillo)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

Il presente Statuto Regolamento della Comunanza Agraria di Ancarano (Norcia) è stato approvato dalla C.P.A. in seduta del 16 ottobre 1949 ed omologato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con nota n. 46084/1764 in data 24/10/1949.=

COMUNANZA AGRARIA

di

A N C A R A N O di N o r c i a

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
33 / 2332

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Consorteria Agraria di ANGARANO

ha sede in frazione di Angarano

del Comune di Norcia

È stata costituita con (1) [illegible]

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — ~~della legge comunale e provinciale e relativo regolamento~~ DEL D.L. 18.08.2000 N°267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che appartengono successive variazioni da allegare in copia nell'appendice.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART.31 bis = Non perdono il requisito di utente quei capi-famiglie che trasferiscono la propria residenza in altro Comune, conservando, però nel territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri, gestita da un membro della propria famiglia.

(Verbale n.4 del 13.9.1953, approvato dalla C.P.A. con provvedimento n.41605/3^ del 12.10.1953, salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

PREFETTURA DI PERUGIA

N° 23538 Div. 3^ del 6 agosto 1954 —

OGGETTO: Statuto-Regolamento.

Per ogni effetto di legge si comunica che il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha accusato ricevuta di due copie dello Statuto-Regolamento, adottato da codesta Comunanza agraria, opportunamente integrato in conformità delle disposizioni impartite e dal predetto Ministero.

IL PREFETTO
(F.Sizzo)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
35 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese normali e servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli erbosi normalmente rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in uguale, a turno fra gli utenti, dei terreni economicamente non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto «passo» delle masserie, dall'affitto della cosidetta «erba morta» e da qualsiasi altra fonte di reddito non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita dei tagli dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

sinai sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di ricostituzione degli usi civici sarà provveduto a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini ai confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta e tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., sottoposta dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dichiarare i beni collettivi e mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati e accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, in fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto tra gli utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richiedano al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale e con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesta dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16. T. VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART. 13 bis = L'Assemblea degli utenti capi-famiglia è valida in prima convocazione quando interviene la metà più uno degli iscritti all'albo, ed in seconda convocazione quando ne intervengono [illegible] quattro.

In seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno in cui è tenuta la prima ed a distanza di un'ora la sera, sempre che ne sia stata fatta espressa menzione nell'apposito invito.

(Verbale n. 3 del 12.1.1969 approvato dalla G.P.A. con provvedimento n. [illegible] del 14.2.1969.)

[illegible]

[illegible] 3° [illegible] giugno 19[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 16

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 5 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete, sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

Saranno quindi inviati alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di piante organiche da approvarsi dalla G. F. A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Svolge la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e spende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

civi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con eguali gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'ammanco per esatta cassa eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti esattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE E VARIANTE AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse o sostenesse liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che derivassero all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Usi comunziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carbonaie e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture legnamose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 5 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo IV del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, inclusa nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 32.

Il Presidente della Commissione tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono inscriversi : cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della commissione.

ART. 33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovano nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere ammessi quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed inscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di inscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno

7

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, il quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estrazione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia al Presidente della comunanza, della stima di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla C.P.A.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 48.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti eseguire le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) dissodamenti e trasformazioni anche parziali;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, di capitozze o di sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati o semplici.

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo e riposo;

f) abbruciare frasche, stoppie, erbe secche, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 50.

Chiunque introduca nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

Notizie storiche sull'origine dell'Ente e sulle sue vicende più importanti

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

lire 10 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 10.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi e rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 11.

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI, del Titolo 2, della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 12.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 13.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA

DI

ANCARANO di Norcia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

[illegible]

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile)

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Allegato "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di TERNI

Comune di MONTECASTRILLI

STATUTO
DELLA
AMMINISTRAZIONE SEPARATA
DEI BENI DI USO CIVICO
DI
FARNETTA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire i proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III – Amministrazione

Art. 13 - Organi dell'amministrazione separata
" 14 - Comitato per l'amministrazione
" 15 - Elezioni del Comitato per l'amministrazione
" 16 - Compiti del Comitato per l'amministrazione
" 17 - Votazioni
" 18 - Presidente
" 19 - Vice presidente
" 20 - Durata del mandato e decadenza
" 21 - Segretario
" 22 - Controllo sugli atti
" 23 - Responsabilità patrimoniale
" 24 - Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
" 25 - Deliberazioni
" 26 - Contenzioso

Capo IV - Finanza e contabilità

Art 27 - Bilancio di previsione
" 28 - Tesoriere
" 29 - Responsabilità del tesoriere
" 30 - Gestione di bilancio
" 31 - Fondo di riserva
" 32 - Avanzo di amministrazione
" 33 - Conto consuntivo
" 34 - Revisori dei conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo V - Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - Diritti di utenza
" 36 - Utenti
" 37 - Limitazioni
" 38 - Azione popolare
" 39 - Estensione della disciplina
" 40 - Lista degli utenti
" 41 - Denuncia del bestiame
" 42 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VI – Contravvenzioni

Art. 43 - Operazioni vietate
" 44 - Ammende
" 45 - Accertamento infrazioni
" 46 - Contravventori
" 47 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I
(Costituzione e scopi)

ART.1.
(Costituzione)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di FARNETTA ha sede nella frazione di Farnetta in Comune di Montecastrilli (TR). E' stata costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 6 Giugno 2001.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

ART.2.
(Scopi)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di FARNETTA ha lo scopo di:
   a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
   b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
   d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art.2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4.
(Consorzi)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6.
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7.
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 8.
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

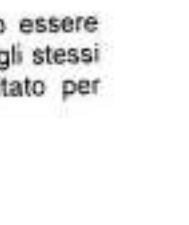

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II
(Patrimonio)

ART. 10.
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11.
(Inventario)

1. L' inventario è costituito dal Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.
3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.
4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

ART. 12.
(Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III
(Amministrazione)

ART. 13.
(Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
   a) il Comitato per l'amministrazione;
   b) il Presidente;
   c) il Vice presidente;

ART.14.
(Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Farnetta e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montecastrilli.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57, e 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.15.
(Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della/e frazione/i inclusa/e nel territorio dell'Amministrazione separata, iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1 , D.lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000.

ART. 16.
(Compiti del Comitato per l'amministrazione)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
   - Procede alla convalida degli eletti;
   - Nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
   - approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
   - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
   - nomina i revisori dei conti;
   - nomina il Segretario;
   - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
   - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
   - delibera le proposte al Comune di Montecastrilli di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
3. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
4. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17.
(Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 18.
(Presidente)

1. Il Presidente:
   - rappresenta l'Ente;
   - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
   - da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
   - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

ART. 19.
(Vice presidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20.
(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 21.
(Segretario)

1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22.
(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale di controllo e si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

ART. 23.
(Responsabilità patrimoniale)

1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art.93 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

ART. 25.
(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

ART. 26.
(Contenzioso)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
(Finanza e contabilità)

ART. 27.
(Bilancio di previsione)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

ART. 29.
(Responsabilità del Tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

ART. 30.
(Gestione di bilancio)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 31.
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32.
(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 33.
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

ART. 34.
(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

CAPO V
(Diritti di utenza ed utenti)

ART.35.
(Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 36.
(Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.
2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

ART. 37.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 38.
(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di Aprile gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VI
(Contravvenzioni)

ART. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
   - introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
   - raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - strascico di fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

ART. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

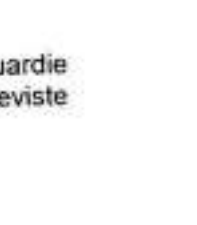

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ooooOOOoooo

Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 4 del 04.06.2002 resa esecutiva con decisione n. 1332 del 26.07.2002 ed approvato dalla Regionale dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 4/06/2002

detfarnetta –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 17
facciat. 2 è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia li 12 NOV. 2002
L'ISTRUTTORE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - SC_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

ALLEGATO "A"

STATUTO

COMUNANZA AGRARIA
CANCELLARA

Foligno - Regione Umbria

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113 e 178 del 2018

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il Dominio Collettivo di CANCELLARA in comune di FOLIGNO denominato Comunanza Agraria DI CANCELLARA

Si dà il seguente Statuto:

CAPO I

Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione .

1) Il Dominio Collettivo di Cancellara denominato **Comunanza Agraria di Cancellara** , ha origine in data **16 Agosto 1896**, come da atto **assembleare** per la

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

gestione del patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico, come descritti all'art.11;

2) Si è costituita giuridicamente nel **1896** in seguito all'approvazione del regolamento in data **16 agosto** da parte degli utenti e in data **11 Settembre 1897** da parte della giunta provinciale amministrativa di **Perugia;**

3) La Comunanza Agraria di Cancellara stabilisce la propria sede nella frazione di Cancellara (immobile denominato Ex- Petesse Zeno part. 9 e 435 Foglio 285 NCEU del Comune di Foligno) , nel comune di Foligno.

4) Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea generale degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione;

5) Il presente statuto è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

6) La comunanza Agraria di Cancellara non persegue fini di lucro.

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma della Comunanza Agraria di Cancellara è composto da uno scudo di forma rettangolare i cui angoli inferiori sono arrotondati da archi di cerchio , su sfondo grigio chiaro campeggia l'immagine di un edificio di proprietà della Comunanza Agraria di Cancellara (Ex Virgili) considerato il più suggestivo della Frazione . A completare lo stemma c'è un elemento decorativo con due rami di olivo con bacche, posti sotto la punta dello scudo e annodati da un nastro con i colori nazionali. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi .

Gli scopi della Comunanza Agraria di Cancellara sono:

a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

b) Provvedere alla conservazione al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro –silvo – pastorale come tradizionalmente effettuate; quali agrituristiche e faunistiche -ambientali , alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici
c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione ;
d) Promuovere , curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
e) Custodire e valorizzare , nell'interesse della collettività resiliente, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio;
f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di :
   - gestione ;
   - miglioramento e incremento del patrimonio ;
   - svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali .

1) L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

2) L'Amministrazione della Comunanza Agraria di Cancellara favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici.

3) L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 5: Consorzi .

1) Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvo-pastorali , la Comunanza Agraria può aderire a Consorzi e/o Associazioni Agrarie, previa approvazione dell' AGU.

2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

3) La Comunanza Agraria ha facoltà di aderire, previa delibera dell' AGU, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi .

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell' Amministrazione sono ricavate da :

a) affitto dei pascoli estivi agli utenti oltre le normali necessità dei singoli come stabilito nel regolamento;

b) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico ;

c) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti , dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi ;

d) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione ;

e) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti ;

f) tassa sul bestiame, per la parte allevata oltre il numero indicato dal Regolamento d' uso ;

g) tasse e concessioni per la raccolta tartufi;

h) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;

i) appostamenti caccia;

j) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/oprivati;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

k) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (cave, energia alternativa, affitto locali, donazioni di utenti , donazione 5x1000 ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti .

1) Soddisfatte le esigenze degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell' Ente, dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall' Amministrazione; in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.

2) L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve farne domanda all' Amministrazione , indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta. Qualora pervengano all' Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture date loro in concessione..

4) All'Ente resta il diritto di pascolo estivo sui terreni seminativi affittati.

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti .

1) L'affitto dei pascoli esuberanti le necessità degli utenti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli ed il legnatico siano eccedenti i bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

2) Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso in via prioritaria ad Aziende zootecniche che operano nell'ambito territoriale della Comunanza, del comune e/o della Regione; le stesse aziende dovranno immettere obbligatoriamente il bestiame nei pascoli pena la rescissione contrattuale.

3) In via subordinata e nel caso in cui non vi sia interesse da parte di aziende zootecniche è consentito affittare i pascoli ad aziende con altro indirizzo produttivo con l'obbligo dello sfalcio delle erbe e del successivo asporto.

Art. 9: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell' Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge .

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi .

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II

Del patrimonio .

Art. 11: Patrimonio.

Il patrimonio originario della Comunanza Agraria di Cancellara consiste in:
piena proprietà sui terreni distinti al NCT del comune di Foligno
Al Foglio 216 part 401, 402 (pascolo, pascolo arb.), 403 (Seminativo - Uliveto) , 405 (Pascolo) , 406 (pascolo), 668 (Pascolo) ;
Al Fg 240 part .194 (Uliveto) , 195 (Pascolo) , 276 ;
Al Foglio 241 part. 208 (Uliveto) , 209 (Pascolo) , 210 (Pascolo), 211 (pascolo), 561(Pascolo), 563(Pascolo cespugliato); 668 (pascolo);
Al Foglio 242, part 79(Bosco Ceduo)
Al Foglio 252 part 9 (Bosco Ceduo), 10 (Bosco Ceduo) , 17(Pascolo - Cava) , 19 (Pascolo),23(bosco ceduo - Cava) 25 (Bosco alto- Cava), 26,27 (ex Pascolo - Cava);
per una superficie complessiva di Ha 40 ;
comproprietà sui terreni distinti al NCT del comune di Foligno per 405/1000
Al Foglio 240 part. 144 e 145
per una superficie complessiva di Ha 0,17 ;

Fabbricati e corti censiti al NCEU :

- Foglio 285 part 5 sub 4 (A/2 4,5 vani) con corte compresa part. 849 (Fabbricato noto come Ex Petesse Mario);
- Foglio 285 part 6 (C/2) (Fabbricato noto come Forno);
- Foglio 285 part 7 sub 1(C/2 43 m2), 2 (A/2 7 vani) (noto come Immobile Ex Virgili);
- Foglio 285 part. 9 Sub 3 (A/4 - 8 vani) e part 435, (noto come Immobile Ex Petesse Zeno e nuova sede) ;
- part. 13 sub 6 (C/2) (nota come Ex sede Comunanza);
- Foglio 285 part 46 (C/2) (noto come magazzino sotto *"largo Metelli"*);

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- Foglio 285 942 (area urbana).

In conformità all'art 3 comma b il patrimonio dell'ente può essere incrementato, per le variazioni successive all'approvazione del presente atto si fa riferimento all' inventario di cui all'articolo successivo.

Art. 12: Inventario .

1) È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato Comunanza ' Agraria di Cancellara ".

2) Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell' Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 13: Alienazioni e mutazioni di destinazione.

1) La Comunanza Agraria di Cancellara può, nel rispetto della legge nazionale e regionale , previa deliberazione dell' AGU, alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di alienazione i casi previsti dalla legge 1766/1927 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all' interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si esplichi l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell' Ente. Il mutamento di destinazione è concesso dalla Comunanza qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

2) Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell' inventario di cui all'art 12.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3) Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite taglio dei boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4) Nelle aste, licitazioni e trattative private , gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

Art. 14 Affrancazione a titolo oneroso

La Comunanza Agraria di Cancellara può, previa deliberazione dell'AGU, consentire l'affrancazione a titolo oneroso, in via prioritaria mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che sarà sottoposto ai vincoli sia della legge 1766/1927 che della legge 168/2017.

Art. 15 Reintegra di beni abusivamente detenuti o occupati

La Comunanza Agraria, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III

Organi della Comunanza

Art. 16:

Organi della Comunanza Agraria di Cancellara

Sono organi della Comunanza Agraria:

a) l' Assemblea Generale degli Utenti ;

b) il Consiglio di Amministrazione ;

c) il Presidente. Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 17
Assemblea Generale degli Utenti .

1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 44

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3) Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, ,su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.

4) La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5) La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici quali, S.m.s; E-Mail con i medesimi termini di cui al comma precedente .

6) Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno mezz'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 18

Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell' Assemblea :

- l'elezione del Presidente ;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art 23 ;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni ;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita,cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi ;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private ;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da (quattro) membri eletti dall' Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti.

2) La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente ;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell' Assemblea degli Utenti ;
- proporre all' Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 20
Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente ;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze ;
- dare esecuzione alle deliberazioni , firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell' interesse dell' Ente ;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 22
Elettorato.

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 44 del presente statuto, con esclusione di:

a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti .

b) stipendiati e salariati dell' Ente ;

c) coloro che hanno liti con l'Ente .

Art. 23
Elezioni del Consiglio di Amministrazione .

1) Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente , con appositi atti , adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve :

a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni ;

b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere :

- un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio della Comunanza Agraria.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
- Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.

c) aggiornare la lista utenti ;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale ;

e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali , con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

f) E' facoltà di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 24.

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale di cui al comma b), il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Art. 24: Modalità elettorali .

1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell' Assemblea .

2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere . Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere.

3) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum dei 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione indetta entro una settimana dalla prima che si chiude entro 3 ore. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

4) Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

5) A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.

6) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale , presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

7) Chi risulta unico componente della propria scheda di famiglia ed è impossibilitato a recarsi al seggio elettorale perché "intrasportabile" potrà compilare apposito modulo per richiedere il voto presso la propria abitazione. Tale richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data delle elezioni . Il voto a domicilio può essere richiesto solo da due eventuali categorie di utenti: 1) utenti elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche se accompagnati , cioè siano "intrasportabili"; 2.) gli utenti elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Art. 25: Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione .

2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 26: Votazioni .

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto in tutti i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone .

CAPO V

Dell' amministrazione .

Art. 27: Responsabilità degli Amministratori .

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 28: Segretario .

1) L'amministrazione ha di norma un Segretario , le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.

2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.

6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell' Assemblea degli utenti e provvede a :

a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

b) disbrigo della corrispondenza ;

c) *alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri.*

d) compilazione dei ruoli ;

e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto ;

f) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza ;

g) esecuzioni degli atti di ufficio .

Art. 29: decadenza del Consiglio di Amministrazione , del presidente e surroga di un consigliere .

1) Qualora Il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini previsti per la approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo qualsiasi utente o gruppo di utenti hanno facoltà a denunciare all'autorità giudiziaria competente per dichiararne la decadenza.

2) Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto.

3) Nel caso di dimissioni , decadenza o decesso del presidente il vicepresidente entro una settimana ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto ;

4) Nel caso di dimissioni , decadenza o decesso di un consigliere si procede alla sua surroga con il subentro del primo dei non eletti previa accettazione di quest'ultimo. In

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

caso di diniego si procede al successivo , sempre nella lista dei non eletti (a parità di voti vale sempre il principio di anzianità), sino ad arrivare al massimo a chi ha comunque ricevuto un minimo di due voti.

Art.30: Deliberazioni .

1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.

2) I verbali così redatti sono firmati dal Presidente e dal Segretario .

3) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pubblicate all'albo pretorio o presso il sito dell'ente per quindici giorni.

4) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro richiesta scritta e con pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 31: Contenzioso .

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI

Della finanza e contabilità .

Art. 32: Bilancio di previsione .

1) Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea generale entro il 31 dicembre di ogni anno, l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33: Tesoriere

L'amministrazione si può avvalere, qualora lo ritenga utile, di un servizio di tesoreria o di cassa , disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi in sede al Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa .

Un servizio di cassa è molto utile all'espletamento dei pagamenti e degli incassi , la figura del tesoriere non tuttavia indispensabile.

Art. 34: Doveri del Tesoriere .

Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione della Comunanza , nel termine dell'anno solare ovvero al 31 dicembre.

Qualora la Comunanza non ritenga necessario ricorrere alla figura del tesoriere o di un servizio di cassa , il rendiconto di fine anno viene svolto dal segretario secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

Art. 35: Gestione del bilancio .

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati :

- il giornale cronologico di cassa ;
- il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi ;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso ;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 36: Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 37: Avanzo di amministrazione .

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto o per la realizzazione di opere permanenti nell'interesse della collettività. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell' Ente o altre opere permanenti nell'interesse della collettività.

Art. 38: Conto consuntivo .

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 39: Revisori dei conti .

1) I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati scelti tra gli utenti e non, a scrutinio segreto .

2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3) I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell' Ente.

4) La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Qualora nessun utente si renda disponibile a ricoprire il ruolo di revisore dei conti questo potrà essere svolto da un unico professionista abilitato.

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti .

Art. 40: Diritto di utenza.

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, di eventuali piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori , che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall' Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 41: Limitazioni .

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare il Dominio Collettivo.

Art. 42: Azione popolare .

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero alla Comunanza Agraria , in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 43: Estensione della disciplina .

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra,, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità dell' Università Agraria in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766,

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

sono sottoposti , alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n, 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 44: Utenti.

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 40, i nuclei familiari residenti nel territorio della Comunanza Agraria di Cancellara, da almeno 3 anni. Tale limite viene eliminato nel caso di trasferimento avvenuto all'interno dello stesso Comune. Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo familiare delegato ;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 20).
- l'utente che lascia il territorio dell'Ente, non perde il diritto di utenza se mantiene attività agricola, l'abitazione e costanti rapporti con la frazione, questo diritto non è però ereditabile.

Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell' interessato qualora sussistano i requisiti richiesti. L'utente potenziale dovrà formalizzare per iscritto debita istanza al consiglio di amministrazione che valutata l'esistenza dei requisiti delibererà l'aggiornamento della lista degli utenti.

Art. 45: Lista degli utenti .

1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta sempre con le modalità previste dall'art. 30.

2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

3) La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 46: Denuncia del bestiame .

Entro la prima quindicina di ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione di pascolo successiva.

Art. 47: Compilazione ruoli tassa pascolo .

1) Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, la Comunanza Agraria può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell' Ente.

2) Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l' Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile

Il sopra menzionato progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione .

CAPO VIII

Delle contravvenzioni .

Art. 48: Operazioni vietate .

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive ;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo ;
- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali ;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo ;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo ;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade .
- É vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non questo non sia stato raccolto e asportato dai campi .

Art. 49: Ammende .

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50: Accertamento infrazioni .

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate qualora si formino i consorzi di gestione.

Art. 51: Contravventori .

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 52: Rinvio .

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantadue articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.

Cancellara li 28 Dicembre 2018

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - SC_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

STATUTO

Comunanza Agraria di S.Eraclio

Foligno - Perugia

Visti gli Artt. 2,9,42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana,
Viste le sentenze della Corte Costituzionale n 113 e 178 del 2018,
Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il **Dominio Collettivo di S.Eraclio in Comune di Foligno (PG), denominato Comunanza Agraria di S.Eraclio**

Si dà il seguente Statuto:

CAPO I
Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione
1) Il Dominio Collettivo di S.Eraclio denominato Comunanza Agraria di S.Eraclio ha origine in data 21 Dicembre 1918, come da atto di fondazione approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti per la gestione del patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascolo, legnatico e cava della pietra, come descritto al successivo art. 10;
2) La Comunanza Agraria di S.Eraclio stabilisce la propria sede a S.Eraclio di Foligno, in Via del Castello s.n.c., nel Comune di Foligno (PG);
3) Il presente statuto è approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti, ed è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 Giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 Febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.
4) La Comunanza Agraria di S. Eraclio non persegue fini di lucro.

Art.2: Segni distintivi
Lo stemma della Comunanza Agraria è formato da una doppia corona circolare su cui è incisa la scritta "Comunanza Agraria di S.Eraclio". All'interno è presente uno scudo in cui è raffigurato, su sfondo verde, il castello di S.Eraclio in forma stilizzata con alla base la data di fondazione della Comunanza, 1918. Lo scudo è sormontato da una corona castellana. Completano lo stemma due rami di ulivo posti ai lati dello scudo con alla base un mazzo di bacche.

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 3: Scopi
Gli scopi della Comunanza Agraria sono:
a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria;
b) Provvedere alla conservazione, al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro - silvo - pastorali come tradizionalmente effettuate, quali agrituristiche e faunistiche ambientali, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici;
c) Promuovere e curare l'utilizzo dei pascoli, vigilando su di essi in osservanza delle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione ;
d) Promuovere e curare l'utilizzo delle aree boschive, vigilando su di esse in osservanza delle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
e) Custodire e valorizzare, nell' interesse della collettività residente e di tutti gli altri interessati, l'ambiente ed il paesaggio;
f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese per:
- la gestione;
- il miglioramento e l'incremento del patrimonio;
- lo svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia del territorio.

Art. 4: Finalità sociali .
L'Ente, assolti i compiti di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.
La Comunanza Agraria di S. Eraclio favorisce l'attività delle associazioni, dei cenacoli o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici
L'Amministrazione potrà intervenire con le erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture, a sostegno delle iniziative o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi
Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e per il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvo - pastorali, la Comunanza Agraria può aderire a consorzi e/o associazioni agrarie, previa approvazione dell'Assemblea Generale Utenti, di seguito indicata con l'acronimo AGU.
La Comunanza Agraria ha facoltà di aderire, previa delibera dell'AGU, ad associazioni, coordinamenti o comitati o altri organismi comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi.
Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni della Comunanza e in particolare dell'amministrazione sono ricavate da:
1) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico come stabilito nel regolamento;
2) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti , dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi;
3) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione;
4) erogazioni in conto capitale provenienti da enti pubblici e dalla Comunità Europea;
5) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/o privati
6) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (es. cave, energia alternativa, affitto locali, ecc.).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 7: Affitto agli utenti.
Soddisfatte le esigenze della generalità degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni o altri beni immobili di proprietà dell'Ente, dietro pagamento di un canone annuo, determinato dall'amministrazione, in misura proporzionale alla fertilità, qualità e classe del terreno o dell'immobile.
L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve fare domanda all'amministrazione, indicando con precisione l'oggetto della richiesta.
Qualora pervengano all'amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.
L'affitto non può superare la durata di sei anni.
Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cura e spese alla manutenzione delle strutture date loro in concessione.
All'Ente resta il diritto di pascolo estivo sui terreni seminativi affittati.
Gli altri beni immobili della Comunanza non gravati da uso civico possono essere concessi in affitto o locazione, previa determinazione del canone da parte del Consiglio di Amministrazione. I suddetti beni possono essere concessi anche in uso gratuito qualora ciò sia giustificato dal pubblico interesse o per il raggiungimento di scopi sociali, culturali o ricreativi a favore della collettività.

Art.8: Corrispettivo per usi civici .
Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge.

Art. 9: Divieto di ripartizione dei proventi.
È vietata qualsiasi divisione degli utili ricavati dalle vendite prodotte così come di qualsiasi economia prodotta dell'azienda.

CAPO II
Del patrimonio

Art 10: Patrimonio.
Il patrimonio della Comunanza Agraria di S Eraclio consiste in:
1) piena proprietà sui terreni distinti al CT del Comune di Foligno, costituito da area montana di natura silvo-pastorale caratterizzata da cava di pietra situata in località Fosso Rio di S.Eraclio, il tutto per una superficie di ha 5.24.84 Fg. 240 - Part. 918 e 920;
2) area alberata con piazzale destinata a parco pubblico sito in Via S. Abbondio,12 su cui insistono:
- a) un fabbricato per attività ricreativa - ludico - sportiva distinto al CF del Comune di Foligno Fg. 283 – Part. 1881;
- b) un fabbricato destinato a servizio di incontro della popolazione distinto CF del Comune di Foligno Fg. 260 – Part. 956
3) fabbricato situato all'interno del castello di S.Eraclio, in Via del Castello snc, censito al CF del Comune di Foligno, Fg. 283 - Part. 330.
In conformità di quanto disposto dall'art.3 punto b, il patrimonio dell'Ente può essere incrementato, per variazioni successive all'approvazione del presente atto.

Art. 11: Inventario.
È redatto completo inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, così come di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato a: Comunanza Agraria di S.Eraclio.
Tale inventario, da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria, è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.
Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12: Alienazioni e mutazioni di destinazione.
La Comunanza Agraria di S.Eraclio, nel rispetto della legislazione regionale può alienare beni collettivi o mutarne la destinazione, previa deliberazione dell'AGU. Possono costituire oggetto di alienazione oltre i casi previsti dalla legge 1766/1927 i terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si esplichi l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione, la Comunanza lo concede qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività.
Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
Tutte le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni, vendite di boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dal regolamento in conformità con le norme di legge, solo e nel caso in cui tali atti siano utili per la collettività, per il regime silvo-pastorale e di tutela ambientale.
Nelle aste, licitazioni e trattative private, a parità di condizioni, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti.

Art. 13: Reintegra di beni abusivamente detenuti o occupati
La Comunanza Agraria, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III
Organi della Comunanza Agraria

Art. 14: Organi della Comunanza Agraria di S.Eraclio
Sono organi della Comunanza Agraria:
1) l'Assemblea Generale degli Utenti;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Presidente.
Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 15: Assemblea Generale degli Utenti.
L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 43.
L'assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo
Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno 100 degli utenti elettori, i quali devono proporre l'ordine del giorno.
La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
La convocazione può essere effettuata anche con mezzi elettronici e telematici quali, S.M.S., E-Mail, ecc. rispettando i termini di cui al comma precedente.
Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto
La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1/2 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
All'apertura dei lavori dell'assemblea si procederà all'elezione di tre scrutatori, se necessario, scelti tra gli utenti presenti
I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 16: Compiti dell'Assemblea
Sono di pertinenza dell'Assemblea:
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 23;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita, imposizione di vincoli, cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
- le deliberazioni di spesa che impegnano il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici sulle proprie terre da sottoporre all'approvazione della Regione dell'Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- l'adesione a coordinamenti, consitati associazioni comunque denominati;
- la revoca degli amministratori nei casi previsti dalla legge.

Art. 17: Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, cioè dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica quattro anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti. La dichiarazione di decadenza è effettuata, motivandola, dal Consiglio di Amministrazione.
Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:
- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 18: Il Presidente
Spetta al Presidente il compito di:
- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19: Il Vice Presidente
Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV
Delle elezioni

Art. 20: Elettorato.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni, degli intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 43 del presente statuto, con esclusione di:
i) coloro i quali non hanno capacità di intendere e volere, riconosciuta dall'autorità competente;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2) stipendiati e salariati dell'Ente;
3) coloro che hanno liti pendenti con l'Ente;
4) valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della L.23 aprile 1981 n. 154 e successive modifiche, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 21: Elezioni del Consiglio di Amministrazione
Cinquanta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve
1) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni;
2) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere:
- un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio della Comunanza Agraria.
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
- un Segretario, da scegliere tra gli utenti, è nominato dal presidente del seggio elettorale. Il Segretario può anche coincidere con il Segretario dell'Ente.
3) aggiornare la lista degli utenti ;
4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
5) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali, con avvisi da affiggere all'albo dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

Art. 22: Modalità elettorali.
Entro il 50° giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni il Consiglio di Amministrazione pubblica un avviso con cui invita gli utenti interessati a presentare la propria candidatura alla carica di Presidente o a quella di consigliere,dandone la massima diffusione
La candidatura deve essere presentata entro il 30° giorno precedente la data delle elezioni, pena di inammissibilità.
A tale scopo ogni utente interessato sottoscrive la dichiarazione di accettazione della candidatura predisposta su modulo prestampato messo a disposizione dalla Comunanza Agraria; la dichiarazione è fatta pervenire, nel termine di cui al comma precedente, alla Comunanza Agraria, il cui Presidente rilascia ricevuta comprovante la data di ricezione.
Nei 5 giorni successivi il Consiglio di Amministrazione predispone la lista dei candidati in ordine alfabetico, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Qualora non si raggiunga un numero di candidati pari al numero degli amministratori eligendi, si rinvia l'elezione di 30 giorni per dare modo di ricevere altre candidature.
Entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni la liste dei candidati è pubblicata all'albo della Comunanza Agraria e in altri luoghi più frequentati della frazione.
La pubblicità della lista può essere effettuata in ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio.
Chi è unico componente della propria scheda di famiglia ed è impossibilitato a recarsi al seggio elettorale potrà, entro 10 giorni dalla data delle elezioni, chiedere di votare presso la propria abitazione,.
L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea.
La votazione avviene sulla lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione che raccoglie le candidature degli utenti, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere. Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a due preferenze per quella da Consigliere.
Le schede votate sono piegate dall'elettore e consegnate al Presidente dell'ufficio elettorale o chi per esso, che provvede ad introdurle nell'apposita urna
Si intendono eletti il Presidente e i 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.
A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.
Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti in assemblea pubblica, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 23: Votazioni
Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

persone. In tal caso le deliberazioni vengono votate a scrutinio segreto

Art. 24: Insediamento del Consiglio di Amministrazione.
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

CAPO V
Dell'Amministrazione

Art. 25: Responsabilità degli Amministratori.
Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della L.8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 26: Segretario.
L'Amministrazione ha di norma un Segretario, le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona estranea all'Amministrazione.
Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.
La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.
Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso
Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell' Assemblea degli Utenti e provvede a:
1) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
2) disbrigo della corrispondenza.
3) compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni e alla tenuta dei relativi registri;
4 compilazione dei ruoli;
5) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto;
6) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) esecuzioni degli atti di ufficio.

Art. 27: Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi, su denuncia degli utenti, per la mancata approvazione del bilancio di previsione, del consuntivo e per grave pregiudizio apportato all'Ente.
In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Commissario nominato dall'ACU, a cui spetta, fra l'altro, il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause che hanno determinato l'assenza del Presidente, il Vice Presidente entro una settimana ha l'obbligo di indire le elezioni con le modalità previste dal presente statuto.
Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause che hanno determinato l'assenza di un Consigliere si procede al subentro del primo dei non eletti previa accettazione di quest'ultimo. In caso di diniego si procede al successivo della lista dei non eletti. A parità di voti prevale l'anzianità.

Art.28: Deliberazioni .
La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta
I verbali così redatti sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Foligno. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Consiglio di Amministrazione o dell' Assemblea Generale degli Utenti.
È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta e con pagamento dei diritti di Segreteria.

Art. 29: Contenzioso .
L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.
La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI
Della finanza e contabilità

Art. 30: Bilancio di previsione
Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro la fine di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e il capitolo cui la spesa si riferisce.
È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31: Tesoriere.
L'Amministrazione si può avvalere di un servizio di tesoreria o di cassa presso un istituto bancario, se lo ritiene utile, disciplinato con apposita convenzione, da approvarsi in sede di Consiglio di Amministrazione.
Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati dal Presidente, dai Consiglieri e dai revisori dei conti, dietro loro richiesta e dai funzionari delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 32: Doveri del Tesoriere.
Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione della Comunanza al termine dell'anno solare, cioè al 31 dicembre. Qualora la Comunanza non ritenga necessaria la figura del Tesoriere o di un servizio di cassa, il rendiconto di fine anno viene svolto dal Segretario, secondo quanto previsto al successivo art.33.

Art. 33: Gestione del bilancio.
È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34: Fondo di riserva.
Il fondo di riserva è costituito da una percentuale delle entrate previste nel bilancio preventivo accantonato annualmente ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35: Avanzo di amministrazione.
Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di norma in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art.4 del presente Statuto, o per opere permanenti nell'interesse della collettività. Le somme provenienti dall'alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell' Ente o altre opere permanenti
Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito presso un Istituto di Credito riconosciuto dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Art. 36: Conto consuntivo.
Il conto consuntivo annuale è deliberato dall' Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo
Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 37: Revisori dei conti.
I Revisori dei conti, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati, scelti possibilmente fra gli utenti, e a scrutinio segreto.
Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente
I Revisori dei conti durano in carica quattro anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
Qualora nessun utente si renda disponibile a ricoprire tale incarico questo potrà essere svolto da un professionista esterno abilitato.

CAPO VII
Del diritto di utenza e degli utenti

Art. 38: Diritto di utenza.
Il diritto di utenza dà facoltà di far pascolare, di tagliare e raccogliere legna, di fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni delle autorità competenti. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori, che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.
L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall' Assemblea Generale degli Utenti

Art. 39: Limitazioni.
Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare la Comunanza Agraria.

Art. 40: Azione popolare.
Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero alla Comunanza Agraria, in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 41: Estensione della disciplina.
Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra di occupazione, legittimazione, affrancazione,

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

assegnazione, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità dell'Ente in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti, alla pari dei beni posseduti già in precedenza dall'Ente stesso , al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 42: Utenti.

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti, con dimora e domicilio, in modo stabile, nel territorio della Comunanza Agraria di S. Eraclio da almeno 1 (un) anno. Tale limite viene eliminato nel caso di trasferimento di domicilio avvenuto all'interno dello stesso Comune di Foligno.
Gli Utenti sono rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia purché maggiorenne e componente della famiglia stessa o suo familiare delegato;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati .L'Utente che lascia il territorio dell'Ente non perde il diritto di utenza se mantiene l'abitazione, un'attività e costanti rapporti con il territorio di S.Eraclio. Questo diritto non è ereditario. Il diritto è riacquisito nel caso in cui la persona che ne era titolare faccia ritorno nel territorio dell'Ente e dopo aver di nuovo fissato e mantenuto la residenza in esso per almeno un anno.
Ai fini e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non è sufficiente, per acquisire la qualifica di nucleo familiare-utente, la mera attestazione dello stato di famiglia a sé stante rilasciato dal Comune, essendo invece necessario dimostrare di non coabitare con altro nucleo. Spetta al Consiglio di Amministrazione la facoltà di verificare e decidere circa la sussistenza di tale requisito
Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.

Art. 43: Lista degli utenti.

La lista degli utenti deve essere custodita nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta, sempre con le modalità previste dal precedente art.29.
Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.
La lista dei residenti può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

CAPO VIII
Delle contravvenzioni

Art. 44: Operazioni vietate.

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;
- conversione dei boschi di alto fusto in: cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattimento di staccionate, frate, muri a secco e altri ricoveri, qualunque ne sia il motivo;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- pertuta a strascico di fasci di legna lungo le strade.
È vietata altresì agli utenti qualunque forma di uso che possa recare un danno o di uso improprio dei beni

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

mobili e immobili della Comunanza Agraria di S.Eraclio.

Art. 45: Ammende.
La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in base alla legislazione nazionale e regionale.

Art. 46: Accertamento infrazioni.
Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate.
Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento nazionale, regionale e comunale.

Art. 47: Contravventori.
Sono soggetti alle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico nazionale, dalle prescrizioni di massima impartite dalla polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni di proprietà collettiva della Comunanza.

Art. 48: Entrata in vigore.
Il presente statuto, approvato dall'AGL, diventa esecutivo dal 15° giorno di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Foligno.

Art. 49: Modifiche statutarie
Le eventuali modifiche al presente Statuto saranno rese possibili dopo l'approvazione dell'AGL.

Art. 50: Disposizioni finali
L'approvazione del presente statuto da parte dell'AGL, annulla e sostituisce il precedente statuto.

Art. 51: Rinvio.
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantun articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.

S.Eraclio, li 05-04 -2019

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

COMUNANZA AGRARIA

DI

[illegible] (Norcia)

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

COMUNANZA AGRARIA

D.

[illegible] (Norcia)

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di SAVELLI e FAGANELLI ha sede in frazione di Savelli del Comune di Norcia

È stata costituita per (1) effetto della legge 16-1894 n. 397.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
101 / 2332

ART. 2

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza ai imporre agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della C.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la ripartizione tra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio.

ART. 7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

103 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

(1) .....

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di pertiche, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

.....

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catasto, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altrimpiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente la richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti la richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

106 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 36.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 37.

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 38.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Svolge la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti costantemente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
110 / 2332

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalle legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'operato per conto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti esattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART 24.

L'Amministratore che intraprendesse o sostenesse lite, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

111 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nelle proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere vetranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

112 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

imposte, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo IV del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, inclusi nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 1 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

113 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
114 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono iscriversi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che se abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

essere deliberato dal Consiglio, previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Commissaria per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti.

ART. 37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia al Presidente della Commissaria, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) dissodamenti e disseccamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere frasche, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo stracciamento di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

116 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

[illegible]

Comune di Nerola

[illegible]

Il presente Statuto Regolamento Tipo venne letto ed approvato nell'assemblea generale dei capi-famiglia della Comunanza Agraria di Sevelli [illegible] come da verbale [illegible] 2 ottobre 1945.

Sevelli di Nerola 2 ottobre 1945.

[illegible]

IL SEGRETARIO
([illegible])

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - SC_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

Regione Umbria

SERIE GENERALE — PERUGIA - 23 ottobre 2019

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019 n. 1106.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto del Dominio Collettivo di Schifanoia in comune di Narni (TR).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 1107.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto del Dominio Collettivo di Collicello in comune di Amelia (TR).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 1108.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto della Comunanza agraria di Sant'Eraclio in comune di Foligno (PG).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 1109.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto della Comunanza agraria di Grotti in comune di Sant'Anatolia di Narco (PG).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113 e 178 del 2018.....

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il Dominio Collettivo di Schifanoia nel comune di Narni.

Si dà il seguente Statuto:

CAPO I

Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione .

1) Il Dominio Collettivo di Schifanoia , è stato costituito con sentenza del 20 marzo 1896 della giunta arbitrale di Terni - sentenza I - 22 dicembre 1906 della stessa giunta, in virtù della legge 4 agosto 1894, n.397.. per la gestione del patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico. come descritti all'art.10;

2) Il Dominio Collettivo di Schifanoia stabilisce la propria sede presso la ex scuola di Moricone nella frazione di Schifanoia, in strada di Schignano 1. del comune di Narni (TR), catasto edilizio urbano foglio 183 particella 294) nei locali messi a disposizione dal comune di Narni con un accordo di collaborazione stipulato in data 28 febbraio 2018.

3) il presente Statuto è approvato dall'Assemblea generale degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione;

4) Il presente statuto è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

5) Il Dominio Collettivo di Schifanoia non persegue fini di lucro

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma del Dominio Collettivo di Schifanoia è composto da un albero con foglie disposte a semicerchio, con colori e grandezza alternati, sovrastate dalla scritta "Dominio Collettivo Schifanoia".

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 3: Scopi .

Gli scopi del Dominio Collettivo di Schifanoia sono:

a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria ;
b) Provvedere alla conservazione al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali. alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici
c) Promuovere , curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
d) Custodire e valorizzare . nell'interesse della collettività residente, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio;
e) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di :
   - gestione ;
   - miglioramento e incremento del patrimonio ;
   - svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali .

1) L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

2) L'Amministrazione del Dominio Collettivo di Schifanoia favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici

3) L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d del precedente art.3.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 5: Consorzi .

1) Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvane , il Dominio Collettivo di Schifanoia può aderire a Consorzi e/o Associazioni Agrarie, previa approvazione dell'AGU (assemblea generale utenti).

2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

3) Il Domino Collettivo di Schifanoia ha la facoltà di aderire, previa delibera dell'AGU, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi .

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione sono ricavate da :

a) tassa del legnatico posta a carico degli utenti ;

b) tasse e concessioni.

c) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;

d) appostamenti fissi di caccia;

e) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/oprivati;

f) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo, affitto locali, tassa utenza ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti .

1) Soddisfatte le esigenze degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell' Ente, dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall' Amministrazione; in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.

2) L'uente, che intende ottenere in affitto il terreno, deve farne domanda all' Amministrazione , indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Qualora pervengano all'Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture date loro in concessione, senza apportare modifiche se non autorizzate.

Art. 8: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite diverse da quelle previste nell'articolo 6, non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge .

Art. 9: Divieto di ripartire i proventi .

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II

Del patrimonio .

Art. 10: Patrimonio originario .

Il patrimonio originario del Dominio Collettivo di Schifanoia consiste in:
piena proprietà sui terreni distinti al NCT del comune di Terni al Foglio 173 particelle 26, 33, 50; e foglio 183 particella 35 per una superficie complessiva di Ha 60.60.90.

Art. 11: Inventario .

1) È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili appartenenti al Dominio Collettivo di Schifanoia , così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato Dominio Collettivo di Schifanoia .

2) Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti del Dominio Collettivo di Schifanoia per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12Alienazioni e mutazioni di destinazione

Fermo restando il principio della conservazione integra del patrimonio, sancito dalla legge 1766/1927, il Dominio Collettivo di Schifanoia può, previa deliberazione dell'AGU alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di eventuale alienazione beni così individuati: terreni residuali stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicenti nuclei urbani in cui non vi si esplichi l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche igieniche. I proventi derivanti l'Ente lo concede qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute ad alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dalle norme di legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a condizione di parità.

Art. 13 Alienazioni e mutazioni di destinazione

Il Dominio Collettivo di Schifanoia, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III

Organi del Dominio Collettivo di Schifanoia

Art. 14 Organi del Dominio Collettivo di Schifanoia:

Sono organi del Dominio Collettivo di Schifanoia :

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

a) l'Assemblea Generale degli Utenti ;

b) il Consiglio di Amministrazione ;

c) il Presidente. Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 15 Assemblea Generale degli Utenti .

1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 39 e 40.

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3) Può essere convocata in via straordinaria con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori. i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.

4) La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione. almeno dieci giorni prima della data fissato per la seduta.

5) La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici quali, S.m.s: E-Mail. WhatsApp , Facebook con i medesimi termini di cui al comma precedente .

6) Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 16 Compiti dell'Assemblea .

Sono di pertinenza dell'Assemblea :

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- l'elezione del Presidente ;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art 22;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni ;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita.cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi ;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti ;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private ;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici:
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate.

Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti.

2) La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente ;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ,
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 18 Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente ;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze :
- dare esecuzione alle deliberazioni , firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente ;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 20 Elettorato.

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia o suoi delegati, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 37 39 del presente statuto, con esclusione di:

a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti .
b) stipendiati e salariati dell'Ente ;
c) coloro che hanno liti con l'Ente .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 21 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1) Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente , con appositi atti , adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve :

a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni ;

b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere :

- un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio del Dominio Collettivo di Schifanoia .
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
- Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente

c) aggiornare la lista utenti ;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale ;

e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali , con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente, nei luoghi più frequentati delle frazioni e con mezzi elettronici e telematici quali, S.m.s; E-Mail, WhatsApp , Facebook.

f) E' facoltà del cda di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 22 e dall'art. 15 commi 4 e 5.

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale di cui al comma b), il Consiglio di Amministrazione può fissare anche i compensi per i componenti del seggio

Art. 22: Modalità elettorali .

1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea .

2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, come stabilito dal comma 1 dell'art. 20 , utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere . Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere.

3) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum dei 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

4) Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

5) A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.

6) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni.
Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale , presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 23: Insediamento del Consiglio di Amministrazione .

1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione .

2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 24: Votazioni .

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

CAPO V

Dell' amministrazione .

Art. 25: Responsabilità degli Amministratori .

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificne.

Art. 26: Segretario .

1) L'amministrazione ha di norma un Segretario , le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.

2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.

6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a :

a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

b) disbrigo della corrispondenza ;

c) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri.

d) compilazione dei ruoli ;

e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto ;

f) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza ;

g) esecuzione degli atti di ufficio .

h) funzioni di cassa e tenuta cronologica dei libri di amministrazione.

Art. 27: decadenza del Consiglio di Amministrazione .

1)Qualora Il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini previsti per la approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo qualsiasi utente o gruppo di utenti hanno facoltà a denunciare all'autorità giudiziaria competente per dichiararne la decadenza.

2) Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto

Art.28: Deliberazioni .

1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta

2) I verbali così redatti sono poi letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti dopo dieci giorni trascorsi l'atto diventa esecutivo.

4) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro *richiesta scritta e con pagamento dei diritti di segreteria.*

Art. 29: Contenzioso .

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate

CAPO VI

Della finanza e contabilità .

Art. 30: Bilancio di previsione .

1) Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro *la fine* di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno eccezione le bollette per la fornitura di energia elettrica, gas ed acqua pagate con addebito automatico in conto.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 31: Gestione del bilancio .

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati :

- il giornale cronologico di tutti i movimenti contabili, che è anche libro mastro in quanto è segnalato nell'apposita colonna se trattasi di entrata o uscita, compresi i residui attivi e passivi ;
- il bollettario numerato progressivamente nell'anno solare per incasso locazione locali dell'ente ;
- mandati di pagamenti con numerazione conseguenziale annuale, per gli ordini di pagamento, .

Art. 32 Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 33 Avanzo di amministrazione .

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell' Ente *o altre opere permanenti nell'interesse della collettività.*

Art. 34: Conto consuntivo .

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori se redatta.

Art. 35: Revisori dei conti .

1) I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati scelti tra gli utenti e non, a scrutinio segreto .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3) I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4) La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti .

Art. 36: Diritto di utenza .

Il diritto di utenza dà facoltà di: legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani di taglio, dei regolamenti e delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori , che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 37: Azione popolare .

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero al Dominio Collettivo di Schifanoia , in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 38: Estensione della disciplina .

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra,. legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità del Dominio collettivo di Schifanoia in esecuzione della l 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti , alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Regio Decreto 26 febbraio 1928 n, 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 39: Utenti .

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 34 e 36, i nuclei familiari residenti nel territorio del Dominio Collettivo di Schifanoia , con dimora , in modo stabile per tutto l'anno, da almeno cinque anni. Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia, o altro familiare delegato;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 20).
- L'utente deve comunicare la eventuale perdita dei requisiti necessari.
- Gli utenti che si dimettono, non potranno riscriversi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di dimissioni.
- (Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.)

Art. 40: Lista degli utenti .

1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta sempre con le modalità previste dall'art. 28.

2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

3) La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

CAPO VIII

Delle contravvenzioni .

Art. 41: Operazioni vietate .

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive, anche negli appostamenti di caccia senza autorizzazione del cda.;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo ;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade .

Art. 42: Ammende .

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 43: Accertamento infrazioni .

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate qualora si formino i consorzi di gestione.

Art. 44: Contravventori .

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 45: Rinvio .

Per tutto quanto non previsto e disciplinato specificatamente dal presente Statuto, composto da quarantacinque articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali deliberati dall'assemblea generale degli utenti e quindi applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - SC_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

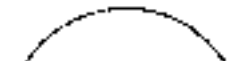

DOMINIO COLLETTIVO DI ALVIANO

STATUTO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113 e 178 del 2018.....

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il Dominio Collettivo di ALVIANO in comune di ALVIANO denominato DOMINIO COLLETTIVO di ALVIANO

per brevità anche DOMINIO COLLETTIVO

Si dà il seguente Statuto:

CAPO I

Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione .

1) Il Dominio Collettivo di ALVIANO denominato Dominio Collettivo di ALVIANO , ha origine in data 14.05.1899, in virtu' della Legge 397 del 04.08.1894 per la gestione del patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico, come descritti all'art.11:

2) Si è costituita giuridicamente nel 1899 in seguito all'approvazione del regolamento da parte degli utenti e in data 10.07.1952 da parte della giunta provinciale amministrativa di TERNI

3) Il Dominio Collettivo stabilisce la propria sede nel comune di ALVIANO

4) Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea generale degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione;

5) Il presente statuto è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

6) Il Dominio Collettivo di ALVIANO non persegue fini di lucro

Art.2: Segni distintivi

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Lo stemma del Dominio Collettivo di ALVIANO è composto da ". Logo stilizzato all'interno di un cerchio con fondo giallo riportante il territorio del Comune di ALVIANO con la scritta Dominio Collettivo Alviano. All'interno del logo con colorazione verde è indicata la proprietà boschiva dell'Ente e della tenuta in località Pian della Nave a destra del Fiume Tevere indicato con una linea celeste."
L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi .

Gli scopi del Dominio Collettivo di ALVIANO sono:

a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria ;
b) Provvedere alla conservazione al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro -silvo pastorale come tradizionalmente effettuate; quali agrituristiche e faunistiche -ambientali , alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici
c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli. in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione ;
d) Promuovere , curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
e) Custodire e valorizzare , nell'interesse della collettività residente, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio;
f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di :
   - gestione ;
   - miglioramento e incremento del patrimonio ;
   - svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

1) L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

2) L'Amministrazione del Dominio Collettivo di ALVIANO favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici

3) L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi .

1) Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvo-pastorali , il Dominio Collettivo può aderire a Consorzi e/o Associazioni Agrarie, previa approvazione dell'AGU.

2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

3) Il Dominio Collettivo ha facoltà di aderire, previa delibera dell'AGU, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi .

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione sono ricavate da :

a) affitto dei pascoli estivi agli utenti oltre le normali necessità dei singoli come stabilito nel regolamento;

b) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

c) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti , dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi ;

d) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione ;

e) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti ;

f) tassa sul bestiame, per la parte allevata oltre il numero indicato dal Regolamento d' uso ;

g) tasse e concessioni per la raccolta tartufi;

h) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;

i) appostamenti caccia;

j) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/oprivati;

k) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (cave, energia alternativa, affitto locali ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti .

1) Soddisfatte le esigenze degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell' Ente, dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall' Amministrazione; in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.

2) L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve farne domanda all' Amministrazione , indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta. Qualora pervengano all'Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture date loro in concessione..

4) All'Ente resta il diritto di pascolo estivo sui terreni seminativi affittati.

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti .

(così come modificato con Delib.Ass. Generale Utenti n. 6 del 24.11.2019)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

1) L'affitto dei pascoli esuberanti le necessità degli utenti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli ed il legnatico siano eccedenti i bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

2) Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso in via prioritaria ad Aziende zootecniche che operano nell'ambito territoriale del Dominio, del comune c/o della Regione; le stesse aziende dovranno immettere obbligatoriamente il bestiame nei pascoli pena la rescissione contrattuale.

3) In via subordinata e nel caso in cui non vi sia interesse da parte di aziende zootecniche è consentito affittare i pascoli ad aziende con altro indirizzo produttivo con l'obbligo dello sfalcio delle erbe e dell'asporto delle stesse.

Tutto quanto previsto dal presente articolo dovrà avvenire, al fine di garantire parità di trattamento, con procedura di evidenza pubblica o procedura di gara

Art. 9: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge .

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi .

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II

Del patrimonio .

Art. 11: Patrimonio originario .

Il patrimonio originario del Dominio Collettivo consiste in terreni ed immobili così come descritti nell'inventario:

Art. 12: Inventario .

1) È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del dominio collettivo appartenenti al Dominio Collettivo,

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato al Dominio Collettivo".

2) Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 13: Alienazioni e mutazioni di destinazione.

(così come modificato con Delib. Ass. Gen.Utenti n 6del 24.11.2019)

1) Il Dominio Collettivo di ALVIANO può, previa deliberazione dell'AGU alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di alienazione i casi previsti dalla legge 1766/1927 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si esplichi l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione è concesso dal Dominio Collettivo qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

2) Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art 12.

3) Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendita, taglio di boschi ed art.8 devono aver luogo secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto delle leggi nazionali e delle procedure previste dalla legge 1766/1927 e dal R.D. 332/1928

4) Nelle aste, licitazioni e trattative private , gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

Art. 14

(coi come modificato con Delib. Ass. Generale Utenti n. 6del 24.11.2019)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Il Dominio Collettivo di ALVIANO può previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione , nei soli casi in cui la legittimazione sia stata autorizzata con Decreto esecutivo del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici, consentire l'affrancazione a titolo oneroso, in via prioritaria mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che sarà sottoposto ai vincoli sia della legge 1766/1927 che della legge 168/2017.

Art. 15

Il Dominio Collettivo, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III

Organi del Dominio Collettivo

Art. 16:

Organi del Dominio Collettivo di ALVIANO

Sono organi del Dominio Collettivo:

a) l'Assemblea Generale degli Utenti ;

b) il Consiglio di Amministrazione ;

c) il Presidente. Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 17
Assemblea Generale degli Utenti .

1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 44

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3) Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, ,su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente il tema da trattare.

4) La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5) La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici quali, s.m.s; E-Mail con i medesimi termini di cui al comma precedente .

6) Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 18

Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea :

- l'elezione del Presidente ;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui agli art. successivi;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni ;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita,cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi ;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti ;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti.

2) La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente ;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti ;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 20

Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente ;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze ;
- dare esecuzione alle deliberazioni , firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente ;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 21
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 22
Elettorato.

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 44 del presente statuto, con esclusione di:

a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti .

b) stipendiati e salariati dell'Ente ;

c) coloro che hanno liti con l'Ente .

Art. 23
Elezioni del Consiglio di Amministrazione .

1) Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente , con appositi atti , adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve :

a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni ;

b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere :

- un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio del Dominio Collettivo.
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
- Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

c) aggiornare la lista utenti ;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale ;

e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali , con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

f) E' facoltà di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 24.

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale di cui al comma b), il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio

Art. 24: Modalità elettorali .

1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea .

2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, come stabilito dal comma 1 dell'art. 20 , utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere . Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere.

3) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum del 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione indetta a distanza di un ora dalla chiusura della prima e si chiude entro 3 ore. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

4) Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

5) A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.

6) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni.
Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale , presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 25: Insediamento del Consiglio di Amministrazione .

1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 26: Votazioni .

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

CAPO V

Dell' amministrazione .

Art. 27: Responsabilità degli Amministratori .

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 28: Segretario .

1) L'amministrazione ha di norma un Segretario , le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.

2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.

6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a :

a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

b) disbrigo della corrispondenza ;

c) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri.

d) compilazione dei ruoli ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto ;

f) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza ;

g) esecuzioni degli atti di ufficio

Art. 29: decadenza del Consiglio di Amministrazione .

1)Qualora Il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini previsti per la approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo qualsiasi utente o gruppo di utenti hanno facoltà a denunciare all'autorità giudiziaria competente per dichiararne la decadenza.

2) Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto.

Art.30: Deliberazioni .

1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.

2) I verbali così redatti sono poi letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario .

3) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni. trascorsi i quali l'atto diventa esecutivo.

4) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro *richiesta scritta motivata e con pagamento dei diritti di segreteria.*

Art. 31: Contenzioso .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI

Della finanza e contabilità .

Art. 32: Bilancio di previsione .

1) Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro *la fine* di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33: Tesoriere .

L'amministrazione di avvale di un servizio di tesoreria o di cassa , disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi in sede al Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa .

Art. 34: Doveri del Tesoriere .

Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione del Domini Collettivo , nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, vale a dire ,coincidendo quest'ultimo con l'anno solare, dal 31 dicembre.

Il Tesoriere deve rispondere dell'inesatto per l'esatto, eccetto i casi di ineligibilità, giusta le norme stabilite per i comuni.

Art. 35: Gestione del bilancio .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati :

- il giornale cronologico di cassa ;
- il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi ;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso ;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento .

Art. 36: Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 37: Avanzo di amministrazione .

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell' Ente o *altre opere permanenti nell'interesse della collettività.*

Art. 38: Conto consuntivo .

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 39: Revisori dei conti .

1) I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati scelti tra gli utenti e non, a scrutinio segreto .

2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3) I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4) La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti .

Art. 40: Diritto di utenza .

Il diritto di utenza dà facoltà di. pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori , che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 41: Limitazioni .

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare il Dominio Collettivo.

Art. 42: Azione popolare .

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero all'Università Agraria , in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 43: Estensione della disciplina .

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra,, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità del Dominio Collettivo in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti . alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n, 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 44: Utenti .

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. ~~38~~ 40, i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di ALVIANO, con dimora e domicilio, in modo stabile per tutto l'anno, da almeno 1 anni Tale limite viene eliminato nel caso di trasferimento all'interno dello stesso Comune. Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 20).
- L'utente che lascia il territorio dell'Ente, non perde il diritto di utenza se mantiene attività agricola, la abitazione e costanti rapporti con la frazione.

(Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.)

Art. 45: Lista degli utenti .

1)La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta sempre con le modalità previste dall'art. 30.

2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

3) La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 46: Denuncia del bestiame .

Entro la prima quindicina di Ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione *(di pascolo successiva)*.

Art. 47: Compilazione ruoli tassa pascolo .

1) Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, l'Università Agraria può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2) Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile

Il sopra menzionato progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione .

CAPO VIII

Delle contravvenzioni .

Art. 48: Operazioni vietate .

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive ;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti. semplici da capitozze e da sgamollo ;
- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali ;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo ;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo ;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- É vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non questo non sia stato raccolto e asportato dai campi .

Art. 49: Ammende .

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50: Accertamento infrazioni .

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate qualora si formino i consorzi di gestione.

Art. 51: Contravventori .

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 52: Rinvio .

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantadue articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti nella seduta del 30.12.2018 con Deliberazione n. 3,

Successivamente modificato negli art. 8 – 13 -- e 14 con Deliberazione dell'Assemblea Generale degli Utenti n. 6 del 24-11-2019

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - SC_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia

Comune di Sant'Anatolia di Narco

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

GROTTI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I
Costituzione e scopi

Art.1 - Costituzione – denominazione - natura giuridica pag. 4
Art.2 Scopi pag. 4
Art 3 - Finalità sociali pag. 4
Art.4 -- Consorzi pag. 5
Art 5 -- Proventi pag. 5
Art 6 - Affitto ad utenti pag. 5
Art.7 - Affitto pascoli esuberanti pag. 5
Art.8 - Corrispettivo per usi civici pag 6
Art.9 - Divieto di ripartire proventi pag. 6

Capo II
Patrimonio

Art.10 - Patrimonio pag. 6
Art.11 Inventario pag. 6
Art.12 - Alienazioni pag. 6
Art. 13 Reintegra pag. 7

Capo III
Organi della Comunanza Agraria

Art.14 - Organi della Comunanza agraria pag. 7
Art.15 - Assemblea generale degli utenti pag. 7
Art.16 – Compiti dell'assemblea pag. 7
Art.17 - Consiglio di amministrazione pag. 8
Art.18 - Il Presidente pag. 8
Art.19 - Vice presidente pag. 9

Capo IV
Elezioni

Art.20 - Elettorato attivo e passivo pag. 9
Art.21 - Elezione Consiglio di amministrazione pag. 9
Art.22 - Modalità elettorali pag. 10
Art.23 - Insediamento del Consiglio di amministrazione pag. 10
Art.24 – Votazioni pag. 10

Capo V
Amministrazione

Art.25 - Responsabilità degli amministratori pag. 11
Art.26 – Segretario pag. 11
Art.27 - Scioglimento del Consiglio di amministrazione pag. 11
Art.28 – Deliberazioni pag. 11
Art.29 Contenzioso pag. 12

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI
Finanza e contabilità

Art.30 - Bilancio di previsione pag. 12
Art.31 - Tesoriere pag. 12
Art.32 - Doveri del tesoriere pag. 12
Art.33 - Gestione di bilancio pag. 12
Art.34 - Fondo di riserva pag. 13
Art.35 - Avanzo di amministrazione pag. 13
Art.36 - Conto consuntivo pag. 13
Art.37 - Revisori dei conti pag. 13

Capo VII
Diritti di utenza ed utenti

Art.38 - Diritti di utenza pag. 13
Art.39 Limitazioni pag. 14
Art.40 - Azione popolare pag 14
Art.41 - Estensione della disciplina pag. 14
Art.42 -- Utenti pag. 14
Art.43 - Lista degli utenti pag. 14
Art.44 - Denuncia bestiame pag. 15
Art.45 - Compilazione ruoli tassa pascolo pag. 15

Capo VIII
Contravvenzioni

Art.46 - Operazioni vietate pag. 16
Art.47 – Ammende pag. 16
Art.48 – Accertamento infrazioni pag. 16
Art.49 Contravventori pag. 16
Art.50 – Rinvio pag. 16

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art 1.
Costituzione -- denominazione -- natura giuridica.

1. Il Dominio Collettivo denominato ***"Comunanza Agraria di Grotti"*** ha sede nella frazione di Grotti nel Comune di Sant'Anatolia di Narco, esso è stato costituito in seguito alla cessione da parte del conte Travaglini, come da atto di affrancazione del 22 dicembre 1899, rogito notaio Arcangeli Domenico, registrato il 2 gennaio 1900 al n.981 in Spoleto.
2. L'Ente è dotato della podestà di autoordinazione, personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria ai sensi dell'art.1 Legge 20 novembre 2017 n.168
3. Esso è disciplinato dal presente statuto, in osservanza alla Legge 20 novembre 2017 n.168, alla Legge 16 giugno 1927, n.1766, dal regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, dalla Legge 31 gennaio 1994 n.97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

Art. 2.
Scopi.

1. La Comunanza Agraria di Grotti ha lo scopo di:
A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici,
C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di amministrazione;
D) promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
   a) la gestione;
   b) il miglioramento del patrimonio;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.
2. La Comunanza Agraria di Grotti non persegue fini di lucro.

Art. 3.
Finalità sociali.

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.
2. L'Amministrazione della Comunanza Agraria di Grotti favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici.
3. L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.2.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 4.
Consorzi.

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.
3. La Comunanza Agraria ha facoltà di aderire, previa delibera dell'Assemblea Generale degli Utenti, ad Associazioni, Coordinamenti, Comitati, Consorzi o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 5.
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di fegnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti,
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6.
Affitto ad utenti.

1. Soddisfatte le esigenze di uso civico, ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto terreni di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dal Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti.
2. Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture date loro in concessione.

Art. 7.
Affitto pascoli esuberanti.

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.
2. Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso in via prioritaria ad Aziende zootecniche che operano nell'ambito territoriale della Comunanza, del Comune e/o della Regione; le stesse aziende dovranno immettere obbligatoriamente il bestiame nei pascoli pena la rescissione contrattuale.
3. Nel caso in cui non vi sia interesse di alcuno è consentito affittare i pascoli ad aziende con altro

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

indirizzo produttivo con l'obbligo dello sfalcio delle erbe e dell'asporto delle stesse.

Art. 8.
Corrispettivo per usi civici.

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9.
Divieto di ripartire i proventi.

1. È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Capo II
PATRIMONIO

Art. 10.
Patrimonio.

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

Art. 11.
Inventario.

1. È compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino da conservare agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12.
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria può, previa deliberazione dell'Assemblea Generale degli Utenti alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di alienazione i casi previsti dalla legge 1766/1927 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si esplichi l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione è concesso dalla Comunanza qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.
2. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

cui all'art. 11
3. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
4. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

Art. 13
Reintegra

1. La Comunanza Agraria, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante

Capo III
ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

Art. 14.
Organi della Comunanza Agraria.

1. Sono organi della Comunanza Agraria:
A) l'Assemblea Generale degli Utenti;
B) il Consiglio di Amministrazione;
C) il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 15.
Assemblea Generale degli Utenti.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali e con mezzi elettronici e telematici quali sms, email da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine di cui al comma precedente.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art 16
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita,cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre associazioni agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate;
- cancellazione dalla lista degli utenti per gravi inadempienze (vedi art.43 comma 6);
- determinare il numero dei consiglieri da eleggere.

Art. 17.
Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due o quattro membri, eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il numero dei membri viene determinato dall'Assemblea Generale degli Utenti prima dell'atto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi.
2. Il Presidente ed i consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
3. La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.
4. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
- eleggere nel proprio seno il Vice presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, esclose quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli utenti;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente,
- aggiornare la lista degli utenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
8. Il voto non può essere dato per rappresentanza o a delega.
9. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere esso verrà sostituito con il primo dei non eletti. Esso resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.
10. I Consiglieri cessano dalla carica per:
   a) morte;
   b) dimissioni volontarie;
   c) per il venir meno del diritto di utente.

Art. 18.
Il Presidente.

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente che entro trenta giorni dall'evento deve convocare l'Assemblea Generale degli Utenti per l'elezione del nuovo Presidente.

3. Il nuovo Presidente resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

4. Il Presidente cessa dalla carica per:

a) morte;
b) dimissioni volontarie;
c) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti dell'Assemblea;
d) per il venir meno del diritto di utente.

Art. 19.
Vice Presidente.

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Capo IV
ELEZIONI

Art. 20.
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 42 del presente statuto. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'ente.
- di coloro che hanno lite con l'ente;
- dei componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 21.
Elezione del Consiglio di Amministrazione.

1. Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

a) Stabilire il luogo, la data e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

- Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio della Comunanza agraria;
- due scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma coincidente con il segretario dell'Ente

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio:

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;
f) è facoltativo recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione come stabilito dal successivo art. 22.

Art. 22.
Modalità Elettorali.

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel luogo, nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea.
2. L'elezione avviene su liste. Ogni lista presentata dovrà contenere un numero di righe in bianco pari al 50% dei consiglieri da eleggere da dover utilizzare solo nel caso di presentazione di una sola lista da parte di quegli utenti che intendono proporre candidati alternativi in sostituzione di quelli presenti nella lista, i quali dovranno essere depennati.
3. In caso di presentazione di due o più liste la votazione avviene esprimendo solo il voto di lista e risulteranno eletti i componenti della lista che otterrà più voti.
4. Le liste devono essere presentate al segretario dell'Ente non oltre il 15° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
5. In mancanza di presentazione di liste, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere una preferenza per la carica di presidente e al massimo un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere.
6 Si intendono eletti il presidente e i primi due o quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta la totalità dei consiglieri da eleggere.
7. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50 per cento dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20 per cento degli elettori.
8. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
9. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art 23.
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 24.
Votazioni.

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone: in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

Capo V
AMMINISTRAZIONE

Art. 25.
Responsabilità degli Amministratori.

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni

Art. 26.
Segretario.

1. L'Amministrazione ha di norma un segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste
5. Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
- alla tenuta della contabilità (bilanci, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio

Art. 27.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

1. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini previsti per la approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo qualsiasi utente o gruppo di utenti hanno facoltà a fare denuncia all'autorità competente per dichiararne la decadenza.
2. Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il Consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato, entro e non oltre 10 giorni, di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto. In caso di inadempienze il compito è demandato al Presidente con le stesse modalità.

Art. 28.
Deliberazioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

voti resi pro, contro e astenuti su ogni proposta.
2. Essi saranno firmati dal presidente e dal segretario.
3. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente o a quello del Comune.
4. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti.
5. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29.
Contenzioso.

1. L'amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

Capo VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30.
Bilancio di Previsione.

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro la fine di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario, esso dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce dall'Assemblea degli Utenti.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 31.
Gestione di Tesoreria.

1. Non è obbligatorio il servizio di tesoreria dal momento che si può gestire la contabilità in forma diretta mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una azienda privata. L'Amministrazione può, comunque, avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 32.
Doveri del Gestore di Tesoreria

1. Il tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione della Comunanza nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'incasso per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33.
Gestione di Bilancio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi,
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34.
Fondo di riserva.

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso

Art. 35.
Avanzo di amministrazione.

1. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o investiti in titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono soppertire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell' Ente o altre opere permanenti nell'interesse della collettività.

Art. 36.
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è approvato con deliberazione dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37.
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica cinque anni, sono rieleggibili, ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Capo VII
DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38.
Diritti di utenza.

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni in relazione alla normativa vigente, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39.
Limitazioni.

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40.
Azione popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 41.
Estensione della disciplina.

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza agraria in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 42
Utenti.

1. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato.
2. L'istante per avanzare richiesta di iscrizione tra gli utenti deve avere un nucleo familiare residente nel territorio dell'Ente da almeno 1 anno, rappresentato da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto e degli intestatari inabilitati;
- l'utente che lascia il territorio dell'Ente, non perde il diritto di utenza se mantiene attività agricola e/o conduzione dei terreni agricoli, o quella praticata, l'abitazione, anche secondaria, e costanti rapporti con la frazione; lo stesso non potrà usufruire dell'utenza di più domini collettivi.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n.151).
3. Un cittadino, già residente da oltre un anno, che si separa dal nucleo familiare di un utente per formarne uno suo, può chiedere fin da subito l'iscrizione nella lista degli utenti.

Art. 43.
Lista degli utenti.

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del presidente, nella sede dell'Ente e resa

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizione ricevute e cancellazioni dovute.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.
4. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la sussistenza dei requisiti necessari del richiedente, provvede all'iscrizione nella lista degli utenti.
5. La cancellazione dalla lista degli utenti avviene tramite una semplice presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione
- per decesso dell'utente;
- per trasferimento dalla sede dell'Ente senza mantenere alcuna attività o rapporto con l'Ente;
- su richiesta dell'utente,

6. La cancellazione dalla lista degli utenti per inadempienze e/o motivazioni gravi ha luogo:
- per mancato rispetto dello Statuto;
- per morosità o debito verso l'Ente da almeno due anni;
- per accertati comportamenti e/o iniziative gravi che diffeggino l'Ente e/o i suoi Amministratori;
- per danneggiamento del patrimonio dell'Ente;
- per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.

La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, su proposta del Consiglio che ha accertato i motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione, con deliberazione dell'Assemblea.
L'interessato dovrà essere informato del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa, entro dieci giorni dalla predetta notifica l'interessato può presentare le sue osservazioni al Presidente dell'Ente che, nei successivi dieci giorni dovrà nominare una commissione per la relativa istruttoria e decisione nel merito.
La proposta della Commissione sarà sottoposta all'esame dell'Assemblea degli utenti. Contro la decisione dell'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'Autorità competente entro due mesi dalla notifica dalla deliberazione stessa a norma dell'art. 324 del codice civile.

Art. 44.
Denuncia del bestiame.

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno gli utenti devono presentare al presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45.
Compilazione ruoli tassa pascolo.

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.
Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi- bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili; assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VIII
CONTRAVVENZIONI

Art. 46.
Operazioni vietate.

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- recupero di piante cadute accidentalmente;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri recoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

Art. 47.
Ammende.

1. La misura delle ammende viene quantificata dal Consiglio di Amministrazione sulla base del danno effettivamente cagionato, avvalendosi, qualora necessario di consulenti esterni esperti sull'accaduto.

Art. 48.
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate.

Art. 49.
Contravventori.

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle leggi forestali e dal presente statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50.
Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - SC_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

STATUTO

Comunanza Agraria
PALE

Foligno - Regione Umbria

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113 e 178 del 2018

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il Dominio Collettivo di PALE in comune di FOLIGNO

Denominato Comunanza Agraria DI PALE

Si dà il seguente Statuto:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I

Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione .

1)Il Dominio Collettivo di PALE, denominato **Comunanza Agraria di PALE,** la cui istituzione non ha data certa, fa risalire la sua origine agli "Atti del Consiglio del castello di Pale" degli anni 1708-1816 (fonti SIUSA: Archivio del Commissariato degli usi civici di Roma, Amministrativo, b. 18/1 Archivio di Stato di Perugia, Fondo Prefettura, Amministrativo, serie I, b.324; b.596, fasc.3).
2)La Comunanza Agraria di PALE stabilisce la propria sede nella frazione di Ponte Santa Lucia, area Protezione civile presso l'immobile denominato"I CAMINI", nel comune di Foligno.
3) Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea generale degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione.
4)Il presente statuto è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n.1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.
5)La comunanza Agraria di PALE non persegue fini di lucro.

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma della Comunanza Agraria di Pale è composto da uno scudo di forma rettangolare i cui angoli inferiori sono arrotondati da archi di cerchio; l'aspetto cromatico è basato su sfondo in marrone chiaro e scuro, con elementi interni decorativi bicromatici, marrone scuro e chiaro composti da:
un aratro, un piccone in posizione orizzontale ,al centro una falce , a sinistra una vanga e un falcetto, a destra una zappa. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi .

Gli scopi della Comunanza Agraria di Pale sono:
a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria;
b) Provvedere alla conservazione al miglioramento e all' incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro – silvo – pastorale come tradizionalmente effettuate;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

quali agrituristiche e faunistiche-ambientali, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici;

c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

d) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;

e) Custodire e valorizzare, nell'interesse della collettività residente, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio;

f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di:

- gestione;
- miglioramento e incremento del patrimonio;
- svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali .

1) L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

2) L'Amministrazione della Comunanza Agraria di Pale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici.

3) L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi .

1)Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro-silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può aderire a Consorzi *e/o* Associazioni Agrarie, previa approvazione dell'AGU (Assemblea Generale Utenti).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.
3) La Comunanza Agraria ha facoltà di aderire, previa delibera dell'AGU, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi .

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione sono ricavate da :

a) affitto dei pascoli estivi agli utenti oltre le normali necessità dei singoli come stabilito nel regolamento;

b) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;

c) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi;

d) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione;

e) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti;

f) tassa sul bestiame, per la parte allevata oltre il numero indicato dal Regolamento d' uso .

g) tasse e concessioni per la raccolta tartufi;

h) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;

i) appostamenti caccia;

j) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/o privati;

k)qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (manifestazioni organizzate dalla comunanza, energia alternativa, affitto locali, donazioni di utenti , donazione 5x1000 ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti .

1) Soddisfatte le esigenze degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell' Ente, dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall' Amministrazione; in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.

2) L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve farne domanda all' Amministrazione, indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Qualora pervengano all'Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.
3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture date loro in concessione.
4) All'Ente resta il diritto di pascolo estivo sui terreni seminativi affittati.

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti

1) L'affitto dei pascoli esuberanti le necessità degli utenti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli ed il legnatico siano eccedenti i bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.
2) Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso in via prioritaria ad Aziende zootecniche che operano nell'ambito territoriale della Comunanza, del comune e/o della Regione; le stesse aziende dovranno immettere obbligatoriamente il bestiame nei pascoli pena la rescissione contrattuale.
3) In via subordinata e nel caso in cui non vi sia interesse da parte di aziende zootecniche è consentito affittare i pascoli ad aziende con altro indirizzo produttivo con l'obbligo dello sfalcio delle erbe e del successivo asporto.
Tutto quanto previsto dal presente articolo dovrà avvenire, al fine di garantire parità di trattamento, con procedura di evidenza pubblica o procedura di gara.

Art. 9: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge.

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi .

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II
Del patrimonio .

Art. 11: Patrimonio.

Il patrimonio originario della Comunanza Agraria di Pale consiste nella piena proprietà sui terreni distinti al NCT del comune di Foligno come segue:

DA PARTITA CATASTALE

- Partita catastale n°10968 di ha 33,63.00 intestata a "Comunanza Agraria di Pale".
- Partita catastale n°3271 di ha 90,68.24 intestata a "Comunanza Agraria di Pale e Sustino".
- Partita catastale n°21562 di ha 00,00,36 intestata "Comunanza Agraria di Pale e Sustino proprietario- RAI Radio Televisione spa. usuaria".
- Partita catastale n°18001 di ha 00,05.10 intestata "Comunanza Agraria di Pale e Sustino proprietario- RAI Radio Televisione spa, usuaria".

DA VISURA CATASTALE

- foglio 93 part.95 (incolt.prod.) "Comunanza Agraria di Pale".
- foglio 93 part.789 (sub1 categoria E/3) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino"
- foglio 92 part.2 (pasc.Cespug.) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino";
- foglio 93 part.84 (pasc.Cespug.) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino";
- foglio 93 part.94 (pasc. Cespug.) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino";
- foglio 93 part.250 (vigneto) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino";
- foglio 93 part.251 (pasc. Cespug.) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino";
- foglio 93 part.252 (pascolo) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino";
- foglio 93 part.253 (semin. Arbor.) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino";
- foglio 108 part.1 (pascolo) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino";
- foglio 108 part.4 (pasc Cespug.) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino";
- foglio 109 part.102 (incolt. prod.) "Comunanza Agraria di Pale e Sustino".

In conformità all'art 3 comma b il patrimonio dell'ente può essere incrementato, per le variazioni successive all'approvazione del presente atto si fa riferimento all'inventario di cui all'articolo successivo.

Art. 12: Inventario .

1) È compilato esatto inventar io, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato Comunanza " Agraria di Pale ".

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2) Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.
Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 13: Alienazioni e mutazioni di destinazione.
1) La Comunanza Agraria di Pale può, nel rispetto della legge nazionale e regionale, previa deliberazione dell'AGU, alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di alienazione i casi previsti dalla legge 1766/1927 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all' interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si esplichi l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione è concesso dalla Comunanza qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata ed è sottoposto, con riferimento alla vocazione dei beni, alla valutazione della Regione e del Ministero dei beni e delle attività culturali.
2) Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e fasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art .11 e art.12.
3) Tutte le alienazioni, il mutamento di destinazione, le affittanze e locazioni di beni, vendite taglio dei boschi devono aver luogo nel rispetto delle leggi nazionali e delle procedure previste dalla legge 1766/1927 art.12, e dal R.D.332/1928 art.41.
4) Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

Art. 14: Affrancazione a titolo oneroso
La Comunanza Agraria di Pale può, previa deliberazione dell'AGU, nei soli casi in cui la legittimazione sia stata autorizzata con provvedimento autorizzativo statale, consentire l'affrancazione a titolo oneroso, in via prioritaria mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che sarà sottoposto ai vincoli sia della legge 1766/1927 che della L.168/2017.

Art. 15 Reintegra di beni abusivamente detenuti o occupati
La Comunanza Agraria, previa deliberazione del CdA, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III

Organi della Comunanza Agraria

Art. 16:Organi della Comunanza Agraria di Pale

Sono organi della Comunanza Agraria:

a) l'Assemblea Generale degli Utenti :

b) il Consiglio di Amministrazione ;

c) il Presidente.

Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 17: Assemblea Generale degli Utenti .

1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 44

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3) Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, ,su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.

4) La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5) La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici quali es., Sms; E-Mail con i medesimi termini di cui al comma precedente .

6) Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno mezz'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 18:Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea :

- l'elezione del Presidente ;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art 23 ;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita,cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi ;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti ;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private ;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate.

Art. 19:Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da (sei) membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti, o per mancata presenza al CdA per due CdA consecutivi, non opportunamente giustificata.

2) La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:
- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente ;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti ;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 20:Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:
- rappresentare legalmente l'Ente ;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze ;
- dare esecuzione alle deliberazioni , firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell' interesse dell'Ente ;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21:Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV
Delle elezioni

Art. 22 :Elettorato.

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 44 del presente statuto, con esclusione di:

a) incapaci e interdetti

b) stipendiati e salariati dell'Ente :

c) coloro che hanno liti con l'Ente .

Art. 23:Elezioni del Consiglio di Amministrazione .

1) Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente , con appositi atti , adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni ;

b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere :

- un Presidente, da scegliere tra gli utenti elettori.
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.

Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.

c) aggiornare la lista utenti ;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale ;

e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali . con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

f) E' facoltà di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 24.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale di cui al comma b), il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Art. 24: Modalità elettorali.

1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea .

2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere. Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere.

3) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum del 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione indetta entro un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

4) Si intendono eletti il presidente e i primi sei candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

5) A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.

6) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

7) Chi risulta unico componente della propria scheda di famiglia ed è impossibilitato a recarsi al seggio elettorale perché "intrasportabile" potrà compilare apposito modulo per richiedere il voto presso la propria abitazione. Tale richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data delle elezioni. Il voto a domicilio può essere richiesto solo da due eventuali categorie di utenti:

a) utenti elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche se accompagnati , cioè siano "intrasportabili";
b) gli utenti elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Art. 25: Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione .

2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 26: Votazioni .

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto in tutti i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone .

CAPO V
Dell' amministrazione .

Art. 27: Responsabilità degli Amministratori .

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della L. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 28: Segretario .

1) L'amministrazione ha di norma un Segretario, le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.

2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.

6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a :

a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

b) disbrigo della corrispondenza ;

c) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri.

d) compilazione dei ruoli ;

e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto ;

f) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza ;

g) esecuzioni degli atti di ufficio .

Art. 29: Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1)Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, per grave giudizio portato all'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

In tal caso, l'amministrazione è affidata ad un commissario regionale, cui, fra l'altro, spetterà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.
2) Nel caso di dimissioni , decadenza o decesso del presidente il vicepresidente entro una settimana ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto ;
3) Nel caso di dimissioni , decadenza o decesso di un consigliere s i procede alla sua surroga con il subentro del primo dei non eletti previa accettazione di quest'ultimo. In caso di diniego si procede al successivo , sempre nella lista dei non eletti (a parità di voti vale sempre il principio di anzianità), sino ad arrivare al massimo a chi ha comunque ricevuto un minimo di due voti.

Art.30: Deliberazioni .
1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretar io e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.
2) I verbali così redatti sono firmati dal Presidente e dal Segretario .
3) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pubblicate all'albo pretorio o presso il sito dell'ente per quindici giorni.
4) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro richiesta scritta e con pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 31: Contenzioso .
L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione. è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.
La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VI

Della finanza e contabilità .

Art. 32: Bilancio di previsione .

1) Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea generale entro il 31 dicembre di ogni anno, l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33: Tesoriere

L'amministrazione si avvale di un professionista esterno per un servizio di tesoreria o di cassa, disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi in sede al Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 34: Doveri del Tesoriere .

Il tesoriere annualmente rende il conto della gestione della Comunanza, nel termine dell'anno solare ovvero al 31 dicembre.

Il Tesoriere deve rispondere dell'incasso per l'esatto, eccetto i casi di incligibilità, giusta le norme stabilite per i comuni.

Art. 35: Gestione del bilancio .

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati :

- il giornale cronologico di cassa ;
- il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi ;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso ;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento .

Art. 36: Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 37: Avanzo di amministrazione .

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto o per la realizzazione di opere permanenti nell' interesse della collettività. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell' Ente o altre opere permanenti nell' interesse della collettività.

Art. 38: Conto consuntivo .

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 39: Revisori dei conti .

1) I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati scelti tra gli utenti e non, a scrutinio segreto.

2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3) I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4) La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora nessun utente si renda disponibile a ricoprire il ruolo di revisore dei conti questo potrà essere svolto da un unico professionista abilitato.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VII
Del diritto di utenza e degli utenti .

Art. 40: Diritto di utenza.
Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, di eventuali piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori , che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 41: Limitazioni .
Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare il Dominio Collettivo.

Art. 42: Azione popolare .
Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero alla Comunanza Agraria , in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 43: Estensione della disciplina .
Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità dell'Università Agraria in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766,sono sottoposti , alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 44: Utenti.
Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 40, i nuclei familiari residenti nel territorio della Comunanza Agraria di Pale, da almeno 1 anno.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Essi sono rappresentati da;
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo familiare delegato :
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 22).
L'utente che lascia il territorio dell'Ente, non perde il diritto di utenza se mantiene la proprietà (terreni e/o abitazione).
Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti. L'utente potenziale dovrà formalizzare per iscritto debita istanza al consiglio di amministrazione che valutata con appropriata documentazione l'esistenza dei requisiti e delibererà l'aggiornamento della lista degli utenti.

Art. 45: Lista degli utenti .
1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta .
2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 31 dicembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.
3) La lista dovrà essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe o autocertificazione da presentare annualmente entro il 31 dicembre.

Art. 46: Denuncia del bestiame .
Entro la prima quindicina di ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione di pascolo successiva.

Art. 47: Compilazione ruoli tassa pascolo .
1) Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, la Comunanza Agraria può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2) Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione f issa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile Il sopra menzionato progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione .

CAPO VIII

Delle contravvenzioni .

Art. 48: Operazioni vietate .

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive ;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo ;
- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali ;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo ;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo ;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade .
- É vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non questo non sia stato raccolto e asportato dai campi.

Art. 49: Ammende .

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50: Accertamento infrazioni .

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate qualora si formino i consorzi di gestione.

Art. 51: Contravventori .

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 52: Rinvio .

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantadue articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti nella Seduta del__28-02-20__ con Deliberazione n.__01/2020____

Pale, li 28-02-20

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Allegato «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia

Comune di Massa Martana

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
MASSA MARTANA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

SOMMARIO

CAPO I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - *Costituzione* ... Pag. 47
Art. 2 - *Scopi* ... » 47
Art. 3 - *Finalità sociali* ... » 47
Art. 4 - *Consorzi* ... » 47
Art. 5 - *Proventi* ... » 47
Art. 6 - *Affitto ad utenti* ... » 47
Art. 7 - *Affitto pascoli esuberanti* ... » 47
Art. 8 - *Corrispettivo per usi civici* ... » 47
Art. 9 - *Divieto di ripartire proventi* ... » 47

CAPO II
PATRIMONIO

Art. 10 - *Patrimonio* ... » 48
Art. 11 - *Inventario* ... » 48
Art. 12 - *Alienazioni* ... » 48

CAPO III
ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

Art. 13 - *Organi della Comunanza agraria* ... » 48
Art. 14 - *Assemblea generale degli utenti* ... » 48
Art. 15 - *Compiti dell'assemblea* ... » 48
Art. 16 - *Consiglio di amministrazione* ... » 48
Art. 17 - *Il Presidente* ... » 49
Art. 18 - *Vice presidente* ... » 49

CAPO IV
ELEZIONI

Art. 19 - *Elettorato attivo e passivo* ... » 49
Art. 20 - *Elezione Consiglio di amministrazione* ... » 49
Art. 21 - *Modalità elettorali* ... » 49
Art. 22 - *Insediamento del Consiglio di amministrazione* ... » 50
Art. 23 - *Votazioni* ... » 50

CAPO V
AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - *Controllo sugli atti* ... » 50
Art. 25 - *Responsabilità degli amministratori* ... » 50
Art. 26 - *Segretario* ... » 50
Art. 27 - *Scioglimento del Consiglio di amministrazione* ... » 50
Art. 28 - *Deliberazioni* ... » 50
Art. 29 - *Contenzioso* ... » 50

CAPO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30 - *Bilancio di previsione* ... » 50
Art. 31 - *Tesoriere* ... » 51
Art. 32 - *Doveri del tesoriere* ... » 51
Art. 33 - *Gestione di bilancio* ... » 51

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

SOMMARIO

Art. 34 - *Fondo di riserva* . . . . . Pag. 51
Art. 35 - *Avanzo di amministrazione* . . . . . » 51
Art. 36 - *Conto consuntivo* . . . . . » 51
Art. 37 - *Revisori dei conti* . . . . . » 51

CAPO VII
DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38 - *Diritti di utenza* . . . . . » 51
Art. 39 - *Limitazioni* . . . . . » 51
Art. 40 - *Azione popolare* . . . . . » 51
Art. 41 - *Estensione della disciplina* . . . . . » 51
Art. 42 - *Utenti* . . . . . » 52
Art. 43 - *Lista degli utenti* . . . . . » 52
Art. 44 - *Denuncia bestiame* . . . . . » 52
Art. 45 - *Compilazione ruoli tassa pascolo* . . . . . » 52

CAPO VIII
CONTRAVVENZIONI

Art. 46 - *Operazioni vietate* . . . . . » 52
Art. 47 - *Ammende* . . . . . » 52
Art. 48 - *Accertamento infrazioni* . . . . . » 52
Art. 49 - *Contravventori* . . . . . » 52
Art. 50 - *Rinvio* . . . . . » 52

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA DI MASSA MARTANA

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1.
Costituzione.

1. La Comunanza agraria di Massa Martana ha sede nel comune di Massa Martana.

2. Essa è disciplinata dal presente statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.
Scopi.

1. La Comunanza agraria di Massa Martana ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

Art. 3.
Finalità sociali.

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Art. 4.
Consorzi.

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti consorzi sono regolati da specifico statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

Art. 5.
Proventi.

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;

b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;

c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;

d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;

e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;

f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;

g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6.
Affitto ad utenti.

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Art. 7.
Affitto pascoli esuberanti.

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

Art. 8.
Corrispettivo per usi civici.

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9.
Divieto di ripartire i proventi.

1. È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Capo II - Patrimonio

Art. 10.
Patrimonio.

1. Il patrimonio della Comunanza agraria è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

Art. 11.
Inventario.

1. È compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12.
Alienazioni.

1. La Comunanza agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

Capo III - Organi della Comunanza agraria

Art. 13.
Organi della Comunanza agraria.

1. Sono organi della Comunanza agraria:

A) l'Assemblea generale degli utenti;

B) il Consiglio di amministrazione;

C) il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 14.
Assemblea generale degli utenti.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15.
Compiti dell'Assemblea.

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

— l'elezione del Presidente;

— l'elezione del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;

— l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;

— l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

— tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;

— la partecipazione a consorzi con altre Associazioni agrarie;

— le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;

— l'assunzione di prestiti;

— la nomina dei revisori dei conti;

— la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;

— l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16.
Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di amministrazione spetta di:

— eleggere nel proprio seno il Vice presidente;

— deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli utenti;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

— proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

— nominare il segretario dell'Ente.

Art. 17.
Il Presidente.

1. Spetta al Presidente:

— rappresentare legalmente l'Ente;

— convocare l'Assemblea generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;

— dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;

— rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;

— vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

— la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.
Vice presidente.

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Capo IV - Elezioni

Art. 19.
Elettorato attivo e passivo.

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

— di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;

— degli stipendiati e dei salariati dell'ente;

— di coloro che hanno liti con l'ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20.
Elezione del Consiglio di amministrazione.

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di amministrazione deve:

a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;

b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

— Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;

— tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;

— segretario, di norma il segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;

c) aggiornare la lista degli utenti;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;

e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;

f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

Art. 21.
Modalità elettorali.

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le candidature, distinte per la carica di presidente e per quella di consigliere, devono essere presentate al segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore al consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti la votazione avviene anche sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50 per cento dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20 per cento degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 22.
Insediamento del Consiglio di amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice presidente.

Art. 23.
Votazioni.

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 24.
Controllo sugli atti.

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25.
Responsabilità degli amministratori.

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 26.
Segretario.

1. L'Amministrazione ha di norma un segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

— alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

— al disbrigo della corrispondenza;

— alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;

— alla compilazione dei ruoli;

— alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente statuto;

— alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

— alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 27.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione del conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 28.
Deliberazioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal presidente e dal segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti. Le delibere delle Comunanze agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17, comma 33 e seguenti, della legge n. 127/97.

4. È concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29.
Contenzioso.

1. L'amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30.
Bilancio di previsione.

1. Il Consiglio di amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4. Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 31.
Tesoriere.

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 32.
Doveri del tesoriere.

1. Il tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33.
Gestione di bilancio.

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

— il giornale cronologico di cassa;

— il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;

— il bollettario a matrice degli ordini di incasso;

— il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34.
Fondo di riserva.

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35.
Avanzo di amministrazione.

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 36.
Conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37.
Revisori dei conti.

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII - DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38.
Diritti di utenza.

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39.
Limitazioni.

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40.
Azione popolare.

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza agraria collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 41.
Estensione della disciplina.

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza agraria in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del regolamento approva-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

to con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 42.
Utenti.

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:

— l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;

— il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n. 151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

Art. 43.
Lista degli utenti.

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizione e/o cancellazione effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44.
Denuncia del bestiame.

1. Entro la prima quindicina di luglio gli utenti devono presentare al presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45.
Compilazione ruoli tassa pascolo.

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46.
Operazioni vietate.

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

— taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;

— disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;

— conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;

— asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

— introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;

— abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;

— raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;

— portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

Art. 47.
Ammende.

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48.
Accertamento infrazioni.

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Art. 49.
Contravventori.

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50.
Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Il presente statuto è stato adottato dalla Assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 2 del 25 giugno 2000 - Vistata dal CO.RE.CO. il 24 luglio 2000 con decisione n. 3429 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 8428 del 18 ottobre 2000.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - SC_UMB - 0002205 - Ingresso - 30/08/2024 - 14:17

Allegato «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Terni

Comune di Amelia

STATUTO

DEL

DOMINIO COLLETTIVO

DI

PORCHIANO DEL MONTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. I Cl. 1 Fsc. 4

STATUTO DEL DOMINIO COLLETTIVO DI PORCHIANO DEL MONTE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E SCOPI

Art. 1.
Costituzione

1. Il Dominio collettivo di Porchiano del Monte ha sede nella frazione di Porchiano del Monte, comune di Amelia (TR). È stato costituito [illegible] decreto n. [illegible] del [illegible].

2. Esso è disciplinato dal presente statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, nonché D.Lgs. 15 maggio 1947, n. 127 e 16 giugno 1966, n. 191, nonché con le leggi seguenti emanate in materia, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.
Scopi

1. Il Dominio collettivo di Porchiano del Monte ha lo scopo di:

a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale ed è deputato all'amministrazione dei beni di proprietà collettiva;

b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio agro-silvo-pastorale, curando il godimento delle terre civiche e degli usi civici della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) provvedere a curare e regolare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e le norme e regolamento di uso adottato dall'Amministrazione;

d) provvedere a curare e regolare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e sue norme di polizia forestale [illegible] e ciò secondo le disposizioni regionali;

e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) l'espletamento di tutte le iniziative tendenti ad elevare il livello dell'economia della zona.

Art. 3.
[illegible]

1. L'Ente [illegible] per gli scopi di cui al precedente articolo può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Art. 4.
[illegible]

1. Per il conseguimento dei propri fini e per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio collettivo può costituirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti consorzi sono regolati da apposito statuto che deve prevedere, tra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

Art. 5.
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'amministrazione si ricavano:

a - dall'affitto dei pascoli estivi, esuberanti alle esigenze dell'uso civico;

b - dai proventi della concessione temporanea in affitto a terzi, tra i quali gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi;

c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;

d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;

e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero stabilito dal regolamento d'uso;

f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;

g - da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6.
Affitto agli utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'utente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Art. 7.
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

Art. 8.
[illegible]

1. Soltanto nel caso in cui le rendite annue siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile [illegible] deliberato dall'Assemblea generale degli utenti [illegible].

Art. 9.
Divieto di ripartizione fra i comunisti

1. È vietata la divisione tra gli utenti del dominio delle risorse presenti come da qualsiasi momento della sua costituzione.

CAPO II - PATRIMONIO

Art. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio collettivo è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

Art. 11
Inventario

1. È compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all'Ente come pure di quelli, altri, sui quali esso esercita diritti reali, ed alla sua amministrazione in comprensi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in loro possesso ed alla redazione, per tutte le parti scosse, di una planimetria col relativo catasto sulla base dei titoli agli atti del Dominio collettivo per essere conservati ad ogni conseguenza.

Art. 12
Alienazioni

1. Il Dominio collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti testamentari accettati, sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affrancazioni e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno diritto di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di migliore offerta.

CAPO III - ORGANI DEL DOMINIO COLLETTIVO

Art. 13.
Organi del Dominio collettivo.

1. Sono organi del Dominio collettivo:

A) l'Assemblea generale degli utenti;

B) il Consiglio di amministrazione;

C) il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammesse rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 14.
Assemblea generale degli utenti.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti aventi diritto di voto di cui all'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di amministrazione, con proposta del Presidente o a richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti aventi diritto di voto, dovendo indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più acconci e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

— l'elezione del Presidente;

— l'elezione del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;

— l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;

— l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

— tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;

— la partecipazione a Consorzi con altre associazioni agrarie;

— le deliberazioni di spese che impegnano il bilancio di una esercizi;

l'assunzione di prestiti;

— la nomina dei revisori dei conti;

— la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici in forma pubblica e privata da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;

— l'autorizzazione delle liti relative all'esercizio delle attività.

Art. 16
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute non posseggono più i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di amministrazione spetta di:

— eleggere nel proprio seno il Vice presidente;

deliberare su tutte le questioni di interesse della

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Copia conforme dell'originale depositato presso questa Segreteria - Massa Marittima - Prot. n. 0013218 del 31-12-2024 Cat. 4 Cl. 1 Fas. 4

Amministrazione, escluse quelle che spettano alla competenza della Assemblea generale degli utenti.

— proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo

— nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

— rappresentare legalmente l'Ente,

— convocare l'Assemblea generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze,

— dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente,

— rappresentare l'Ente in giudizio e promuovere gli atti conservativi in suo favore,

— vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari,

— la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 18
Vice presidente

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV ELEZIONI

Art. 19
Elettorato attivo e passivo.

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, ma esclusione:

— di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli interdetti e inabilitati;

— degli stipendiati e dei salariati dell'ente,

— di coloro che hanno lite con l'ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20
Elezione del Consiglio di amministrazione.

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per la elezione del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, attende alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di amministrazione deve:

a) indicare i luoghi e i tempi di svolgimento delle elezioni,

b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione,

— tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori, in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti,

— segretario, di norma il segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'Ufficio elettorale.
Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti dei seggi;

c) aggiornare la lista degli utenti,

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;

e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;

f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente ai 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

Art. 21
Modalità elettorali

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le candidature, distinte per la carica di presidente e per quella di consigliere, devono essere presentate al segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore al consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di Presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50 per cento dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad esse partecipa un numero di votanti pari almeno al 20 per cento degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

[illegible]

Art. 22
Insediamento del Consiglio di amministrazione

1. [illegible]

2. Il Consiglio di amministrazione [illegible]

Art. 23
Compiti

1. Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione [illegible]

CAPO V – AMMINISTRAZIONE

Art. 24
Controllo degli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli utenti, sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente e sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, al Comitato di controllo di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione).

2. L'inizio della pubblicazione è comunicato, entro il giorno successivo, ai consiglieri effettivi e, presso di essi, ai supplenti nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 19 del testo di legge.

3. Copia diventa esecutiva dopo il decimo giorno successivo a quello di inizio della pubblicazione, qualora il Comitato di controllo non abbia richiesto, entro tale termine, chiarimenti o documenti o disposto l'annullamento di cui all'articolo 19 del testo di legge.

Art. 25
Responsabilità degli amministratori

1. Per tutti gli atti di loro competenza gli organi amministrativi rispondono secondo le disposizioni contenute nel codice civile, nonché nelle altre disposizioni di legge.

Art. 26
Segretario

1. L'Azienda dispone di un segretario amministrativo con le funzioni previste dal regolamento di organizzazione e dalle previsioni statutarie dell'Azienda stessa.

2. Il segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione.

3. [illegible]

4. Il segretario [illegible]

5. Qualora la funzione di segretario [illegible]

6. Il segretario [illegible]

7. Il segretario [illegible]

a) [illegible]

b) [illegible]

c) [illegible]

d) [illegible]

e) [illegible]

Art. 27
Scioglimento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, per gravi e persistenti violazioni di legge o regolamento o per gravi irregolarità nella gestione amministrativa o contabile dell'Azienda.

2. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario regionale, che, tra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 28
Deliberazioni

1. Le proposte [illegible] sono sottoscritte dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il risultato della votazione, il numero dei voti favorevoli e quelli contrari.

2. Ogni seduta dà luogo a verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere rese immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti. Le deliberazioni della Commissione straordinaria di cui all'articolo 27 sono sempre immediatamente esecutive.

4. [illegible]

Art. 29
Contenzioso

1. L'amministrazione [illegible]

CAPO VI – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario [illegible]

2. Gli impegni di spesa [illegible]

3. [illegible]

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 14

4. Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 31.
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinato con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 32
Doveri del tesoriere

1. Il tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Demani collettivi nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, deve rispondere dell'operato per l'esatto accerto e casi di irregolarità giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33
Gestione di bilancio

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;

— il libro mastro (entrata e uscita), comprensivo dei valori attivi e passivi;

- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;

- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34.
Fondo di riserva

1. È fatto obbligo di costituire una riserva ordinaria da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a coprire gli scompensi di bilancio che dovessero eventualmente presentarsi insufficienti rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35
Avanzo di amministrazione.

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a credito fruttifero o presso istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni lasciti, donazioni o comunque da eventi straordinari o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale valorizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 36
Conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli aventi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37
Revisore dei conti.

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII - DIRITTI DI UTENZA ED USI CIVICI

Art. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza (la facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la fraska per mangime, far carbonizzare, fare fornace nelle proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economico di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dal competente organo). Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integranti della servitù secondo l'uso, quale è intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tale diritto è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39
Limitazioni

1. Le colture legnamose e legnagge vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40.
Azione popolare

1. Ciascun utente può, avvertendone la competente responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Demanio collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio e dell'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 41
Estinzione dello stato

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici per ripartizione o occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro modo passano al Demanio collettivo in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sottoposti alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti al regolamento di uso civico di cui al Tit. 2 - Capo 2 - Sez. regolamento approvato

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 42.
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 39, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:

— l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;

— il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

Art. 43.
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44.
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di gennaio gli utenti devono presentare al presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45.
Compilazione ruoli bassi pascoli

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno il Dominio collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei mallatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - CONTRAVVENZIONI

Art. 46.
Operazioni vietate.

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

— taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;

— dishoscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;

— conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozze e da sgamollo.

— asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

— introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;

— abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ripari, quale che ne sia il motivo;

— raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;

— posteggiare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

Art. 47.
Ammende.

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48.
Accertamento infrazioni.

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento criminale.

Art. 49
Contravvenzioni.

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50
Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto composto da cinquanta articoli, si fa rinvio alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

. . . . . .

Il presente statuto è stato adottato dalla Assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 12 del 14 novembre 1999 - Vistato dal CO.RE.CO. il 16 dicembre 1999 con decisione n. 5937 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 633 del 2 febbraio 2000.

Avv. GIUSEPPE PERUGINI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'1 marzo 1995 - n. 495 - Stampa Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 4 Cl. 4 Fasc. 4
206 / 2332

Prot. N. _____

ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 13.10.1957

Atto N. 2

OGGETTO

APPROVAZIONE STA=
TUTO-REGOLAMENTO
DELLA COMUNANZA.

COMUNE DI CASCIA
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di BUDA

ADUNANZA del 13 OTTOBRE 1957 in SECONDA convocazione

DELIBERAZIONE
dell'Assemblea Generale degli Utenti

PREFETTURA DI PERUGIA
24-10-57
GABINETTO

L'anno millenovecento cinquantasette

addì tredici del mese di ottobre

nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 8 ottobre 1957 N. _____ notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore 11, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 8 Utenti su 15 Utenti in carica.

INTERVENUTI	*NON INTERVENUTI*
[redacted]	

Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

Si porta a conoscenza degli Utenti che é necessario procedere all'approvazione del Nuovo Statuto-Regolamento dell'Ente,uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Buda il seguente Statuto-regolamento:

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

Art.1

La Comunanza Agraria di Buda ha sede in frazione di Buda del Comune di Cascia.

E' stata costituita con atto del Commissario Regio in data 26.1.1919 n.136.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927,n.1766 e del Regolamento relativo,di cui al R.D. 26 novembre 1928,n.332; nonché colle vigenti disposizioni -in quanto applicabili- della legge comunale e provinciale e relativo Regolamento.

Art.2

La Comunanza fa per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti,dei quali assume la rappresentanza legale,così davanti all'Autorità amministrativa,come davanti all'Autorità giudiziaria;

b)di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio,al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune,l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare,a maggioranza assoluta di voti,dei contributi a favore di esso,purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza,a turno fra gli Utenti,dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione,ovvero prima della quotizzazione degli stessi,dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione,dalle tasse di legnatico,pascolo,ecc. a carico degli Utenti,dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso,dall'affitto del cosidetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosidetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli,come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente,si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A.,soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioé,a ciascuno di questi,l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti,in via del tutto eccezionale,e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A.,un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

E' assolitamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

P a t r i m o n i o

Art.7

Il Patrimonio della Comunanza é costituito dai seguenti beni mobili e immobili: Appezzamenti di terreno seminativi,pascolivi, saltuosi,prativi e boschivi cedui,posti in voc.Macchia Morta,Forchette di Vaglie,Pagarelle,Colle Pelato,Fonte Ruzzo,Fonte dell'Acera,Monte Maenzo,Chiaroli,Colle S.Maria,Pura Piana,La Cimata, Carmacile,Strapparoni,La Bannita,Cretari,Colliciello e Buda,distinti con il Foglio n.154 che comprende le particelle n.15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32; Foglio n;156 particelle n.1-2-4-5-6-7-9-12-13-14-19-20-21-23-24-27-28-29-33-38-39-40-41-42-45; Foglio n.157 particelle n.1-16-27-28-29-30-31-33-37-42-43-44-47-52-56-62-63-64-65-66-68-69; Foglio n.166 particelle n.36-39-40-41-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-62-67-68-69-70-71-72-73-;Foglio n.167 particelle n.5-30-34-35-36-38-50-51-62-71-87; Foglio n.172 particella n.78; Foglio n.176 particella n.91,della superficie complessiva di ettari 387.25.95 ed un reddito dominicale di L.10677.29 con un reddito agrario di L.1951.87.

Art.8

Sarà compilato un esatto inventario,costituito da apposito registro di consistenza,di tutti i beni mobiliedimmobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza,come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto,a cura della Comunanza,all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi,per tutte le terre stesse,di una pianta o tipo coi relativo catastino,che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art.9

La Comunanza non potrà,senza l'autorizzazione della G.P.A.,omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,alienare i beni collettivi a mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni,mutazione di destinazione,acquisti,donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati,oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art.8.

Art.10

Tutte le alienazioni,affittanze e locazioni di beni,od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art.11

Nelle aste,licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza,di fronte agli altriaspiranti,a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

A m m i n i s t r a z i o n e

Art.12

La Comunanza é retta da un Presidente scelto fra gli Utenti,ed eletto dall'Assemblea dei medesimi,e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente,in via ordinaria,una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richiede al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con= invito personale o con pubblico avviso da affigersi quindici giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente o in sua vece,dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

Art.14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea.Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

Art.15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

condizioni volute dal precedente art.30,potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti.Di tali istanze sarà tenuto conto,se accolte,fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti,cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune,conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

Art.35

La cancellazione,tranne quella per morte,ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni,dovranno essere deliberate dal Consiglio,previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli Utenti.

Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessanti,nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto,non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici,al quale,a norma dell'art.29 della legge1927,n.1766,spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza,la natura e la estensione del diritto.

Art.37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia,al Presidente della Comunanza,del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli Comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio.La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V.

C o n t r a v v e n z i o n i

Art.38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) diboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti;sem-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

La riscossione delle entrate é a lui affidata. Di regola l'Esattore, del Comune é l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioé dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art.24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, é responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizione della legge comunale e ppovinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze -pur lasciando divise le singole amministrazioni- possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti Consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere,legnare, raccogliere la legna morta,far la frasca per mangime;far carbonaie e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale,dei piani economici di taglio,dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale.Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art.28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto.Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici,per reintegra di occupazioni,per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927,n.1766,saranno sottoposti,al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti,a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928,n.332 osservate le norme dell'art.62 della legge comunale e provinciale, 3.3.1934 n.383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal Capo IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge Comunale e provinciale,in quanto applicabili.

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione,e delle frazioni,incluse nel territorio della Comunanza stessa,che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e32 del R.D. 2 dicembre 1929,n.2132.

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia,da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto,quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi:cognome, nome,paternità,professione,data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia,numero,nome,ed età dei componenti la famiglia.
La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art.33

Il qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art.2 ultimo comma;
c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto-regolamento;
d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art.12 della legge 16, T. VI. 1927 n.1766 e art.41 del rispettivo regolamento).

Art.16

Il Presidente e i Consiglieri,durano in carica 4 anni,ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.
Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il Consigliere surrogato.

Art.17

Il Presidente rappresenta la Comunanza,convoca il Consiglio e lo presiede,eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo,vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari,rappresenta la Comunanza in giudizio,fa gli atti conservativi dei diritti della medesima,assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa,mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art.18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunanza,analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le amministrazioni comunali.
Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.
Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.
Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano,in quanto applicabili,le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915,n.148 e del relativo Regolamento.

Art.19

L'Associazione avrà un Segretario,un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani.Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A.
Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni.Evade la corrispondenza d'ufficio.Compila i mandati di pagamento e di riscossione.Svolge la contabilità,compila i bilanci e stende i contratti.Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati.Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio.E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art.21

L'Esattore-tesoriere da corso agli

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
e) introdurre il bestiame,di qualsiasi genere,nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;
f) abbattere fratte,staccionate,muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;
g) raccogliere erba,strame,semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
h) lo stazionamento di fasci di legna lungo le strade,sentieri e mulattiere.

Art.39

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui,denunciato come proprio,pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto,ovino,caprino,suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi é fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L.1.000,oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate,nelle dovute forme da agenti giurati.Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI del Titolo 2 della Legge Comunale e Provinciale,approvato con R.D.3 marzo 1934,n.383,avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art.42

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato,dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento,i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Art.43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Statuto-Regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f° Rossi Ermenegildo

Il Segretario f° A.De Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 16 ottobre 1957, mercato

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 16 ottobre 19 57

Il Segretario f° A.De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 16 ottobre 19 57

Il Segretario

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013218 del 31-12-2024 Cat. I Cl. 1 Fasc. 4

CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di CHIAVANO

Provincia di Perugia

Prot. n. 473 Allegati n. li 19 ottobre 1957

Risposta a nota del N. Div. Sez.

OGGETTO: Approvazione dello Statuto-Regolamento della Comunanza.

S Alla Prefettura di PERUGIA

Si rimette, per i provvedimenti di competenza, copia della deliberazione in data 13 ottobre 1957, n. 1, relativa all'oggetto.

IL PRESIDENTE

III

53847

1 - I 23

17

Prot. N. .....

ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 13.10.1957

Atto N. 1

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO STATUTO REGOLAMENTO DELLA COMUNANZA.

COMUNE DI CASCIA
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di CHIAVANO

ADUNANZA del TREDICI in SECONDA convocazione

DELIBERAZIONE
dell'Assemblea Generale degli Utenti

PREFETTURA DI PERUGIA 24 CABINETTO

L'anno millenovecento cinquantasette addì tredici del mese di ottobre nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 7 ottobre 1957 N. ..... notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore 8, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 7 Utenti su 16 Utenti in carica.

INTERVENUTI	*NON INTERVENUTI*
[redacted]	[redacted]

Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti [redacted]

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Si porta a conoscenza degli Utenti che é necessario procedere all'approvazione del Nuovo Statuto-Regolamento dell'Ente,uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

Entrano: al termine della lettura dell'art.4 l'Utente Di Felice Enrico ed al termine dell'art.17 gli Utenti Palombi Giovanni, Palombi Odoardo e Silvestri Luigi;

Utenti in carica 16 presenti e votanti 11;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento,l'Utente D'Ottavio Vito propone di aggiungere al Regolamento un articolo che regoli il pascolo nella zona"Bandita".

Che il medesimo può essere così formulato: "Nella zona Bandita", che rimane aperta al pascolo nel periodo che va dall'8 maggio al 29 settembre di ogni anno,può esservi immesso solo il bestiame bovino ed equino".

Alla proposta si oppone l'Utente Palombi Giovanni.

La medesima tuttavia risulta approvata con voti 10 favorevoli ed uno contrario.;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Chiavano il seguente Statuto-regolamento:

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

Art.1

La Comunanza Agraria di Chiavano ha sede nella frazione di Chiavano del Comune di Cascia.

E' stata costituita con atto del Commissario Regio n.136 del 26.1.1919.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927,n.1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928,n.332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art.2

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti,dei quali assume la rappresentanza legale,così davanti all'Autorità Amministrativa,come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio,al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di,massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

1. per l'amministrazione
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici e ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli, dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc.; a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto "passo" delle mannerie dall'affitto della cosidetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioé, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A. un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

P a t r i m o n i o

Art.7

Il patrimonio della Comunanza é costituito dai seguenti beni mobili ed immobili: Appezzamenti di terreno seminativi, pascolivi, cespugliati, prativi e boschivi cedui, posti in vocabolo Mutiglio, Facciata di Valle Lunga, Fonte Mutiglio, Costa di Mutiglio, Valle Costa, Casa Colonna, Costa del Toro, I Castiglioni, Monte Alto, Montricoli, Colle Saporito, Valletta, Valle Costa, Valle Forta, Valle di Carretti, Strettara Melorini, Campo Saliera, Valle Cupa, Capo Laringe, Sambugnano, Chiavano, Fonte Vecchia, Colle Chiavanello, Colle Piano, Schioppo Manicchio, Turvanello, Cavaresi, Scopelli, Macchia Cerasa, Tumagnino, Serva Puta, Agrognale, Caprelle, Le Coste, Mallepana, La Rotta, La Solagna, Coste Savie, La Piana, Caporelle, Pian Maenzo, Colle Marini, Cesone, distinti con il foglio n.121 che comprende le particelle n.38-40-41-42-44-45-46-50-52-63-65-68-69-77-79-90-97-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

114-122; Foglio n.122 particelle n.89-90; Foglio n.138 partic-l
n.35-63-67-74-; Foglio n.139 particelle n.[illegible]32-33-46-55-56-57-
64-65-85-86-88-89-90-91-92-93-99-100-101-105-112-113-137-155-15
171-180-181-195-196-203-239-301-308-310-319-320-322-350-351-352
353-354-359-; Foglio n.141 particelle n.37-45-48-49-50-51-97-12
222; Foglio n.142 particelle n.9-10-12-14-18-25-29-31-32-33-34-
36-43-44-46-53-56-81-82-91-106-107-108-110-120-121-124-126-128-
138-148-149-152-153-161-167-185-190-195-196-197-198-199; Foglio
n.143 particelle n.22-23-39-70-101-102-103-104-105-106-114-119-
129-131-160-171-182-183; Foglio n.144 particelle n.25-30-50-53-
54-56-62-64-65-66-67; Foglio n.145 particella n.43;Foglio n; 15
particella n.147; Foglio n.161 particelle 18-45-62-; Foglio n.
170 particella n.1, della superficie complessiva di ettari
314.03.98, con un reddito dominicale di L.7512.64 e un reddito
agrario di L.1800.10

Art.8

Sarà compilato un esatto inventario,costituito da apposito regi
stro di consistenza,di tutti i beni mobili e immobili di dominio
collettivo appartenenti alla Comunanza;come pure di tutti i tito
li atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla
sua amministrazione.

Tale inventario da inviarsi in copia alla Prefettura,sarà tenu
to costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la re
sponsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento di cui agli
vici sarà provveduto,a cura della Comunanza,all'apposizione dei
termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e al
la redazione quindi,per tutte le terre stesse,di una pianta o ti
po col relativo catastino,che saranno conservati negli atti del
la Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art.9

La Comunanza non potrà,senza l'autorizzazione della G.P.A.,sco
logata dal Ministero dell'agricoltura e delle Foreste;alienare i
beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza di
pendenti da alienazioni,mutazione di destinazione,acquisti,dona
zioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati,oltre
che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla
pianta o tipo di cui all'art.8.

Art.10

Tutte le alienazioni,affittanze e locazioni di beni,vendite di
boschi od altro,dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla
legge edal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art.11

Nelle aste,licitazioni e trattative private gli Utenti avranno
titolo di preferenza,di fronte agliaspiranti,a parità di condi=
zioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

Art.12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti,ed
eletto dall'Assemblea dei medesimi,e da un Consiglio di Ammini=
strazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno
dell'Assemblea stessa.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31/12/2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente,in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affigersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente o in sua vece,dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

Art.14

Le votazioni seguiranno a vôto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea.Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale.I voti saranno deposti in un'Urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale

Art.15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art.2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto-Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art.12 della legge 16, T. VI. 1927 n.1766 e art.41 del rispettivo Regolamento).

Art.16

Il Presidente e i Consiglieri,durano in carica 4 anni,ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il Consigliere surrogato.

Art.17

Il Presidente rappresenta la Comunanza,convoca il Consiglio e lo presiede,eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo,vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari,rappresenta la Comunanza in giudizio,fa gli atti conservativi dei diritti della medesima,assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa,mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art.18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina della vota-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

zioni si richiamano,in quanto applicabili,le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915,n.148 e del relativo Regolamento.

Art.19

L'Associazione avrà un Segretario,un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A.
Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità,compila i bilanci e stende i contratti.Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E'tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art.21

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate é a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune é l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilità per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.
Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso Esattore,verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere terrà,sotto la sua personale responsabilità,constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente dai Consiglieri e dal Segretario,dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioé dal 31 dicembre,coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate.Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art.24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti,senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, é responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa.Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate,giusta le norme delle leggi [illegible]

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 Fasc. 4

ciale e relativo regolamento.

Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale,si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le amministrazioni comunali.

Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio,ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali;più Comunanze -pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923,3267 e successivo regolamento,nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti

Art.27

Il diritto di Utenza dà la facoltà di poter pascere,legnare, raccogliere la legna morta,far la frasca per mangime; far carboniare e formaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polisia forestale,dei piani economici di taglio,dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale é intesa dal codice civile.

Art.28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni tre dal 'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici,per reintegra di occupazioni,per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927,n. 1766,saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti,a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928,n.332 osservate le norme dell'art.62 della legge Comunale e provinciale ,3.3.1934 n.383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal capo IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale,in quanto applicabili.

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni,incluse nel territorio della Comunanza stessa,che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2 dicembre 1928 n.2132.

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia,da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto,quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome,nome, paternità,professione,data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia,numero,nome,ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art.30,potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti.All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti.Di tali istanze sarà tenuto conto,se accolte,fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti,cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune,conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

Art.35

La cancellazione,tranne quella per morte,ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni,dovranno essere deliberate dal Consiglio,previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli Utenti.

Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati,nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto,non oltre il 31 dicembre.Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici,al quale,a norma dell'art.29 della legge 1927,n.1766,spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza,la natura e la estensione del diritto.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art.37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia,al Presidente della Comunanza,del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo riparto in base alle denuncie ricevute.Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio.La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V.

C o n t r a v v e n z i o n i

Art.38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici,da capitozzo o da sgamollo.E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame,di qualsiasi genere,nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte,staccionate,muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba,strame,semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade,sentieri e mulattiere.

Art.39

L'Utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio,pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto,ovino,caprino,suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L.1000,oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate,nelle dovute forme da agenti giurati.Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n.383,avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art.42

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi del o Stato,dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento,i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Art.43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f° D'Ottavio Giuseppe

Il Segretario f° A.De Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 16 ottobre 1957, mercato

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 16 ottobre 19 57

Il Segretario f° A.De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 16 ottobre 19 57

Visto: *Il Presidente* *Il Segretario*

D'Ottavio Giuseppe

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di CASCIA

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
C I V I T A

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 – Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Comunanza Agraria di CIVITA ha sede nella frazione di Civita in Comune di Cascia (PG). E' stata costituita con deliberazione del Commissario Regio del Comune di Cascia n. 203 in data 1° giugno 1919.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di Civita ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
   d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
   e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
   - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Marzo gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 8 del 30.03.2002 e n. 20 del 31.07.2002 - Vistate dal Comitato Regionale di controllo rispettivamente con decisioni 1del 28.06.2002 e n. 1540 del 30.08.2002 ed approvato, altresì, dal Servizio Programmazione Forestale - Sezione Usi Civici - con Determinazione Dirigenziale n._____ de l_____.

Determina_35
Ciprianifloriana/amz
(D)

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia composta di n. 18
fogli è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 2-9-GIU-2004
L'ISTRUTTORE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

COMUNE DI CASCIA

CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di CORONELLA

Provincia di Perugia

Prot. n. 411 Allegati n. Il 19 ottobre 1957

Risposta a nota del N. Div. Sez.

OGGETTO: Approvazione Statuto-Regolamento della Comunanza.

S Alla Prefettura di PERUGIA

Si rimette, per i provvedimenti di competenza, copia della deliberazione in data 13 ottobre 1957, n. 2, relativa all'oggetto.

IL PRESIDENTE

22 OTT. 1957

53234

7 — 7 — 93

7

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Prot. N.

ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 13.10.1957

Atto N. 2

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO STATUTO REGOLAMENTO DELLA COMUNANZA.-

COMUNE DI CASCIA
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di CORBUCCIA

ADUNANZA del 13 OTTOBRE 1957 a PRIMA convocazione

DELIBERAZIONE
dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno millenovecento cinquantasette
addì tredici del mese di ottobre
nell'aula della Comunanza.

Premesso che con lettera d'invito in data 7 ottobre 1957
N. notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna alle ore 10 onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assunte le sottoscritte Segretario dell'Ente, assistente della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 6 Utenti su 7 Utenti in carica.

INTERVENUTI	NON INTERVENUTI
[redacted]	[redacted]

Il numero degli Utenti è legale a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti Cherubini Costantino e Cherubini Antonia

La seduta è pubblica.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Si porta a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del Nuovo- Statuto Regolamento- dell'Ente,uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;
Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Coronella il seguente Statuto-Regolamento:

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

Art.1

La Comunanza Agraria di Coronella ha sede in frazione di Coronella del Comune di Cascia.
E' stata costituita con atto del Commissario Regio n.136 in data 26.1.1919.
Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927,n.1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928,n.332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento.

Art.2

La Comunanza ha per scopo:
a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti,dei quali assume la rappresentanza legale,così davanti all'Autorità Amministrativa,come davanti all'Autorità giudiziaria;
b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio,al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:
1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.
Su richiesta del Comune,l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare,a maggioranza assoluta di voti,dei contributi a valere di esso,purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici;dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza,a turno fra gli Utenti,dei terreni seminativi non

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

quotizzabili per la loro limitata estensione; ovvero prima della quotizzazione degli stessi, della vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, delle tasse di lagnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, delle tasse sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dell'affitto del cosidetto "passo" delle masserie dall'affitto, della cosidetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla C.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravvanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioé, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento da sottoporsi alla C.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.
Patrimonio

Art.7

Il patrimonio della Comunanza é costituito dai seguenti beni mobili ed immobili: Appezzamenti di terreno seminativi, pascolivi, saccosi, prativi e boschivi cedui, posti in vocabolo Cavaresi, Colle Marini, Canone, Valle Forana, Macchia delle Chiese, Penne Longhe, Pisteria, Cupello, Pianelle, Campo Faro, Campo Fuso, Capanne, Vanari, Cornacile e Cerquette distinti con il foglio n.142 che comprende la particella n.58, Foglio n.161 particelle n.42-129; Foglio n.162 particelle n.6-10-11-[illegible]-18-23-28-32-48-[illegible]-56-59-63-65-68-69-70-71-72-73-74-77-78-79-80; Foglio n.168 particelle n.73-205; Foglio n.170 particelle n.5-21-22-23-25-28-36-40-48-51-54-57-59-72-76-77-81-83-90-101-102-103-104-105-106-176-178-180-184-185; Foglio n.171 particelle n.6-8-11-15; Foglio n.173 particella n.33; Foglio n.176 particelle n.18-21; Foglio n.177 particella n.21, della superficie complessiva di ettari 136.03.70, con un reddito dominicale di L.3398.74 e un reddito agrario di L.919.10.

Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art.9

La Comunanza non potrà,senza l'autorizzazione della C.P.A.,come delegata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.
Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni,mutazione di destinazione,acquisti,donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati,oltre che nel régistro di consistenza anche sulla pianta o tipo di cui all'art.8.

Art.10

Tutte le alienazioni,affittanze e locazioni di beni,vendite di boschi od altro,dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art.11

Nelle aste,licitazioni o trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza,di fronte agli altriaspiranti, a parità di condizioni.

CAPICOLO III.

A m m i n i s t r a z i o n e

Art.12

La Comunanza é retta da un Presidente scelto fra gli Utenti,ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente,in via ordinaria,una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.
Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente o,in sua vece,dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.
Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

Art.14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea.Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale.I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

Art.15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:
a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
b)la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art.2 ultimo comma;
c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto-Regolamento;
d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art.12 della legge 16. V. VI. 1927 n.1766 e art.41 del rispettivo Regolamento).

Art.16

Il Presidente,e i Consiglieri,durano in carica 4 anni,ma posso-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ao sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.
Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il Consigliere surrogato.

Art.17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art.18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, conformemente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le amministrazioni comunali.
Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.
Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.
Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n.148 e del relativo Regolamento.

Art.19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di piante organiche da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Svolge la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art.21

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.
Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente dei Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria.

Art.22

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioé dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere nell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti esattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art.24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, é responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento.

Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e rpovinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le amministrazioni comunali.

Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze -pur lasciando divise le singole amministrazioni- possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di Utenza ed Utenti

Art?27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e formaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale é intesa dal codice civile.

Art.28

Le colture, leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni tre dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n.1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332 osservate le norme dell'art.32 della legge comunale e provinciale, 3.3.1934 n.383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal capo IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n.2132

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
c) il figlio; maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia; numero, nome ed età dei componenti la famiglia.
La; lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle consizioni volute dal precedente art.30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari- comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art.35

La macellazione tranne quella per morte,ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni,dovranno essere deliberate dal Consiglio,previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli Utenti.

Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati,nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto,non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici,il quale,a norma dell'art.29 della legge 1927,n.1766,sarà tenuto di decidere tutte le controversie circa la esistenza,la natura e la estensione del diritto.

Art.37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia,al Presidente della Comunanza,del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

Art.38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti;semplici,da capitozzo e da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame,di qualsiasi genere,nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere frutte,siepe morte,muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba,strame,semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo stazionamento di fuochi di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art.39

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui,denunciato come proprio,pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto,ovino,caprino,suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L.1.000,oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate,nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934,n.383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art.42

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale,dalle leggi dello Stato,dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento,i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Art.43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Statuto Regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f Cherubini Antonio

Il Segretario f A.De Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 16 ottobre 1957, mercato

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 16 ottobre 19 57

Il Segretario f A.De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 16 ottobre 19 57

Visto: *Il Presidente*
P.Cherubini Antonio

Il Segretario

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

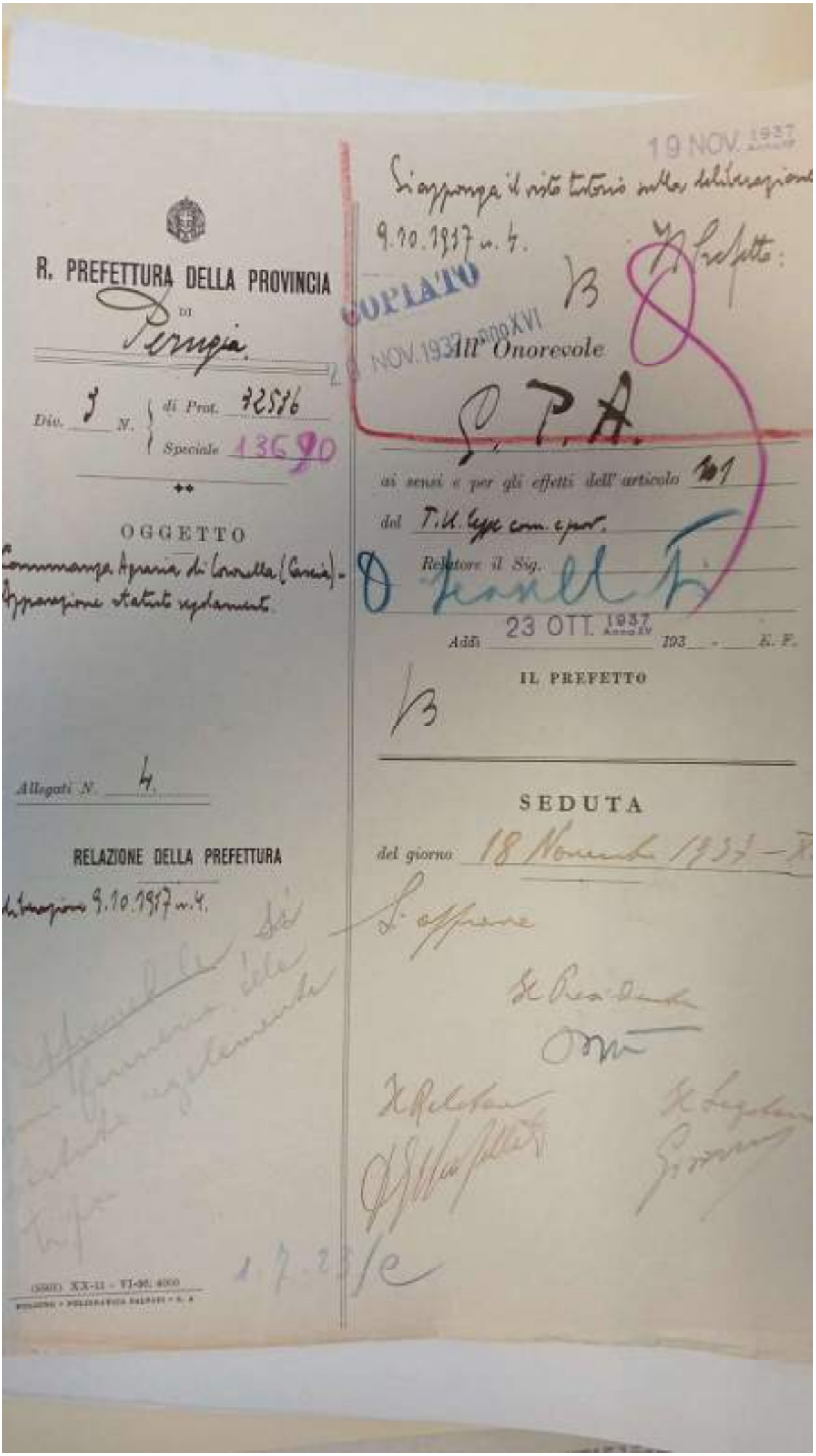

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA

DI

Perugia

Div. 3 N. { di Prot. 32586
Speciale 13690

OGGETTO

Comunanza Agraria di Corvella (Cascia) - Approvazione statuto regolamento

Allegati N. 4.

RELAZIONE DELLA PREFETTURA

deliberazione 9.10.1937 n. 4.

Si approva il visto tutorio sulla deliberazione 9.10.1937 n. 4.

19 NOV. 1937

COPIATO

20 NOV. 1937 Anno XVI

All'Onorevole

G. P. A.

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101

del T.U. legge com. e prov.

Relatore il Sig.

Addì 23 OTT. 1937 Anno XV 193 - E. F.

IL PREFETTO

SEDUTA

del giorno 18 Novembre 1937 - XV

Si approva

Il Presidente

Il Relatore

Il Segretario

1.7.23/c

(5501) XX-11 - VI-36. 4000

BOLOGNA - POLIGRAFICA SALVATI - S. A.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

COMUNANZA AGRARIA

DI

FOGLIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO - TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE, V.

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di FOGLIANO
ha sede in frazione di FOGLIANO
del Comune di CASCIA
È stata costituita con (1) .....

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo :

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria ;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici ;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese :

1. per l' amministrazione ;
2. per il miglioramento del patrimonio ;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE,

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavono dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto «passo» delle masserie dall'affitto della cosidetta «erba morta» e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà affettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all' approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell' azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili :

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE,

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSG 4

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di Gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE, V

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 16.

Il Presidente e i consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi alla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli invetari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Communanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'intesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme delle legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilià sia all' Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo - pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

NOTE, VAR

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminosi foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

toposti, dal pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1 gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VAI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPITOLO V.

NOTE, VAR

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi ;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi ;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo, o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici ;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali ;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo ;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo ;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto ;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 9/6/1957

Atto N. 2

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO DELLA COMUNANZA AGRARIA.

Comunanza Agraria di GIAPPINDI

ADUNANZA del 9 GIUGNO 1957 in SECONDA convocazione

DELIBERAZIONE
dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno millenovecento cinquantasette addì nove del mese di giugno nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 4 giugno 1957 N. 235 notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore 8, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 13 Utenti su 16 Utenti in carica.

INTERVENUTI	*NON INTERVENUTI*
[redacted]	

Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti [redacted]

La seduta è pubblica.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Si porta a conoscenza degli Utenti che é necessario procedere all'approvazione del nuovo Statuto-regolamento dell'Ente,uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;
Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e sono portate le variazioni e le aggiunte del caso;
Con voti unanimi,espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Giappiedi il seguente Statuto-Regolamento:

CAPITOLO I

Costituzione e scopi

Art.1

La Comunanza Agraria di Giappiedi ha sede in frazione di Giappiedi del Comune di Cascia.
E' stata costituita con deliberazione Consigliare n.41 del 28.11.1920
Essa si governa col presente Statuto e con le norme della L. 16 giugno 1927,n.1766 e dal regolamento relativo di cui al R. 26 novembre 1928,n.332;nonché con le vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art.2

La Comunanza ha per scopo:
a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti dei quali assume la rappresentanza legale,così davanti all'Autorità amministrativa,come davanti all'Autorità giudiziaria;
b) di provvedere alla conservazione ed la miglioramento del patrimonio,al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
d)di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e il loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento da studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:
1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.
Su richiesta del Comune,l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare,a maggioranza assoluta di voti,dei contributi a favore di esso,purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricava dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici;dai proventi ricavati dalla concessione tem

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ranea in utenza,a turno fra gli Utenti,dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione,ovvero prima della quotizzazione degli stessi,dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione,dalle tasse di legnatico,pascolo, ecc.,a carico degli Utenti,dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal Regolamento d'uso,dall'affitto del cosidetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosidetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli,come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente,si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura,la seconda dalla G.P.A.,soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti,dopo assicurato cioé,a ciascuno di questi,l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti,in via del tutto eccezionale,e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A.,un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

P e t r i m o n i o

Art.7

Il patrimonio della Comunanza é costituito dai seguenti beni mobili ed immobili: Appezzamenti di terreno seminativi,pascolivi, sassosi,prativi e boschivi cedui,posti in vocabolo Selva di Sotto, Aiole,Monte Pelato,Fiumetto,Casale,Valle Pecara; distinti con il foglio n.26 che comprende la particelle n.22-31-41-43-46-52-61; Foglio n.28 particelle n.10-12-109-224-258-; Foglio n.37 particelle n.65-84,della superficie complessiva di ettari 95.00.30 ed un reddito dominicale di L.1725.18 ed un reddito agrario di L.297.15.

Art.8

Sarà compilato un esatto inventario,costituito da apposito registro di consistenza,di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza,come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario,da inviarsi in copia alla Prefettura,sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto,a cura della Comunanza,all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi,per tutte le terre stesse,di una pianta o tipo col relativo catastino,che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art.9

La Comunanza non potrà,senza l'autorizzazione della G.P.A.,

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Si porta a conoscenza degli Utenti che é necessario procedere

omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza da alienazioni,mutazione di destinazione,acquisti,donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati,oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art.8.

Art.10

Tutte le alienazioni,affittanze e locazioni di beni,vendite di boschi od altro,dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art.11

Nelle aste,licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza,di fronte agli altri aspiranti,a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

Art.12

La Comunanza é retta da un Presidente scelto fra gli Utenti,ed eletto dell'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente,in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affigersi 15 giorni prima all'Albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente o in sua vece,dal membro più anziano del Consiglio d'Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

Art.14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla Maggioranza dell'Assemblea.Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

Art.15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art.2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art.12 della legge 16, F. VI. 1927 n.1766 e art.41 del rispettivo Regolamento).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art.16

Il Presidente ed i Consiglieri,durano in carica 4 anni,ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.
Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il Consigliere surrogato.

Art.17

Il Presidente rappresenta la Comunanza,convoca il Consiglio e lo presiede,eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso,stipula i contratti deliberati dal medesimo,vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari,rappresenta la Comunanza in giudizio,fa gli atti conservativi della medesima,assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa,mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art.18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.
Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.
Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.
Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina della votazioni si richiamano,in quanto applicabili,le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915n.148 e del relativo regolamento.

Art.19

L'Associazione avrà un Segretario,un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani.Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A..
Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni.Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione.Svolge la contabilità,compila i bilanci e stende i contratti.Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati? Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio.E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art.21

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate é a lui affidata.Di regola l'Esattore del Comune é l'Esattore-tesoriere della Comunanza.Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.
Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore,verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere terrà,sotto la sua personale responsabilità,constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esa-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

minati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioé dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'incasso per esatto eccetto i casi di inesigibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme te per i Comuni.

Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art.24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, é responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le amministrazioni comunali.

Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo pastorali, più Comunanze - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV

Diritto di utenza ed utenti.

Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per maggime; far carbonare e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale? Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale é intesa dal codice civile.

Art.28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso ta

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

le periodo saranno nuovamente assoggetate al diritto di pascopascolo.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici,per reintegra di occupazioni,per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927,n.1766,saranno sottoposti,al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti,a regolamento di uso civico ai termini del capo11 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928,n.332 osservate le norme dell'art.62 della legge comunale e provinciale,3.3.1934 n.383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap.IV del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale,in quanto applicabili.

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione,e delle frazioni,incluse nel territorio della Comunanza stessa,che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929,n.2132.

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia,da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto,quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome,nome, paternità;professione,data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia,numero,nome ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art.30,potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto,se accolte,fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti,cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art.35

La cancellazione,tranne quella per morte,ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni,dovranno essere deliberate dal Consiglio,previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art.35 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art.29 della legge 1927, n.1766 spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

Art.37

Entro la rpima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V

C o n t r a v v e n z i o n i

Art. 38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere frutte, steccionate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art.39

L'Utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

tare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L.1000,oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate,nelle dovute forme da agenti giurati.Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI del Titolo 2 della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934,n.383,avvertendo che al Sindaco s'intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art.42

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato,dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento,i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Art.43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f° **Lattanzi Augusto**

Il Segretario f° **A.De Angelis**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 12 giugno 1957, mercato

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li **14 giugno** 19**57**

Il Segretario f° **A.De Angelis**

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li **14 giugno** 19**57**

Visto: *Il Presidente*

Lattanzi Augusto

Il Segretario

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

COMUNANZA AGRARIA

DI

Loguè

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO - TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE, VARI

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di Vogna
ha sede in frazione di Vogna
del Comune di Ravera
È stata costituita con (1) .....

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 2.

NOTE,

La Comunanza ha per scopo :

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria ;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici ;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese :

1. per l' amministrazione ;
2. per il miglioramento del patrimonio ;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto «passo» delle masserie dall'affitto della cosidetta «erba morta» e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà affettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all' approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell' azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili :

NOTE, V

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di Gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE,

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 16.

Il Presidente e i consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, V

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi alla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli invetari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'incasso per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme delle legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo - pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

toposti, alla parti dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi ;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi ;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo, o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici ;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali ;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo ;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo ;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto ;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A

NOTE, VARI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1 gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Prefettura di Perugia

Div. IV N.° 1 di Prot. 66064
speciale 211

OGGETTO
Comune di Cascia
Commissione Agraria di Maltignano
Approvazione dello statuto regolamento

Allegati N.°
Delib. 14-12-57, n. 2
RELAZIONE DELLA PREFETTURA
Jaime Favarelli

16/1/58
Visto Tutorio
H. Prefetto

Al la G.P.A.

13

DISCARICATO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo
del

COPIATO
17 GEN. 1958

Relatore: Vice Pref. Ispettore

Addì 7/1/ 1958

IL PREFETTO

SEDUTA

del giorno 15-1-1958
la G.P.A.
Approva il
Prefetto Presidente
Il Relatore

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013213 del 31-12-2024 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4